



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

PROMEMORIA

**per i membri del Consiglio federale e per
il cancelliere della Confederazione**

del 5 novembre 2014

In vigore dal 1° gennaio 2015

(Ultima modifica il 6 dicembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025)

Destinatari:

- membri del Consiglio federale
- cancelliere della Confederazione, vicecancellieri, capo dello Stato maggiore della CaF, capo della Sezione Comunicazione della CaF
- segretari generali dei dipartimenti, segreterie dei membri del Consiglio federale, Servizio del protocollo del DFAE
- Servizio federale di sicurezza
- ex membri del Consiglio federale ed ex cancellieri della Confederazione (soltanto all. 1)

Amministrazione mutazioni: CaF

Sommario

1. STATUTO PERSONALE.....	5
1.1 DURATA DEL MANDATO E (RI)ELEGGIBILITÀ	5
1.2 NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO FEDERALE	5
1.3 INCOMPATIBILITÀ.....	5
1.4 SEDE UFFICIALE, RESIDENZA, DOMICILIO	6
1.5 FUNZIONI PER UNO STATO ESTERO E TITOLI DA AUTORITÀ STRANIERE.....	6
1.6 DIVULGAZIONE DI DOPPIE CITTADINANZE	6
1.7 IMMUNITÀ	7
1.8 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE	7
1.9 SEGRETO D’UFFICIO.....	7
1.10 ACCETTAZIONE DI OMAGGI	8
1.11 PASSAPORTO DIPLOMATICO.....	8
1.12 ESENZIONE DAL SERVIZIO MILITARE E DALLA TASSA MILITARE	8
1.13 SICUREZZA PERSONALE	9
1.14 QUESTIONI FINANZIARIE: ONORARIO, INDENNITÀ E PREVIDENZA PROFESSIONALE	9
1.15 RETRIBUZIONE	9
1.16 INDENNITÀ PER SPESE PARTICOLARI / REGOLAMENTO CONCERNENTE LE SPESE	10
1.17 PREVIDENZA PROFESSIONALE: PRINCIPIO	10
1.18 PENSIONE	11
1.19 RENDITE PER SUPERSTITI.....	12
1.20 CERIMONIA UFFICIALE	13
1.21 IMPOSTE	13
1.22 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	13
1.23 ASSISTENZA MEDICA E ASSISTENZA PER LA SICUREZZA ALL’ESTERO	13
1.24 CONCLUSIONE DEL MANDATO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO FEDERALE O DEL CANCELLIERE DELLA CONFEDERAZIONE	14
1.25 TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE IN CASO DI CAMBIO AL VERTICE DEI DIPARTIMENTI E DELLA CANCELLERIA FEDERALE	14
1.26 REGALO D’ADDIO A MEMBRI USCENTI DEL CONSIGLIO FEDERALE.....	14
2. COLLEGIO	15
2.1 STATUTO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO FEDERALE E DEL CANCELLIERE DELLA CONFEDERAZIONE	15
2.2 PRINCIPIO COLLEGIALE, RESPONSABILITÀ POLITICA, OBBLIGO D’INFORMARE.....	15
2.3 ORDINE DI PRECEDENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO FEDERALE.....	15
2.4 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE E DECISIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE	16
2.5 OBBLIGO DI RICUSAZIONE	17
2.6 SUPPLENZA.....	17
2.7 DELEGAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE.....	18
2.8 ATTIVITÀ D’INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE.....	19
2.9 ATTIVITÀ D’INFORMAZIONE PRIMA DELLE VOTAZIONI POPOLARI.....	20
2.10 ATTIVITÀ NEL PARTITO	20
2.11 RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO FEDERALE NEL PARLAMENTO (ART. 159-61 LPARL).....	21
2.12 CONTATTI E DELEGAZIONI IN SVIZZERA	21
2.13 CONTATTI CON L’ESTERO	22

3. PRESIDENZA DELLA CONFEDERAZIONE	23
3.1 PREPARAZIONE DELLE SEDUTE E SEDUTE	23
3.2 SEDUTE SPECIALI.....	23
3.3. DECISIONI PRESIDENZIALI	23
3.4 ATTRIBUZIONE DI MANDATI ALLA PRESIDENZA DELLA CONFEDERAZIONE.....	24
3.5 COMPETENZA PER AFFARI IMPORTANTI IN SITUAZIONI STRAORDINARIE	24
3.6 PROGRAMMA DI LEGISLATURA	25
3.7 OBIETTIVI ANNUALI	25
3.8 RAPPORTO DI GESTIONE	26
3.9 CONTROLLO DI GESTIONE.....	26
3.10 COMPITI DI RAPPRESENTANZA IN SVIZZERA	27
3.11 RELAZIONI CON L'ESTERO.....	28
3.12 SERVIZIO PRESIDENZIALE	29
 ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI	 30
 INDICE ANALITICO	 32

Allegati

Allegato 1: Disposizioni per gli ex membri del Consiglio federale e gli ex cancellieri della Confederazione

Allegato 2: Regolamento concernente le spese

Allegato 3: Decessi

Allegato 4: Basi legali

1. Statuto personale

1.1 Durata del mandato e (ri)eleggibilità

Basi legali

Art. 145 Cost. e art. 132 e 133 LParl; [cfr. all. 4 n. 1.1](#)

Commento

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione sono eletti per una legislatura (quattro anni). Se sono eletti nel corso di una legislatura, restano in carica fino alla conclusione di tale legislatura.

1.2 Nuovi membri del Consiglio federale

Usanza

Un nuovo membro del Consiglio federale che in precedenza era deputato dell'Assemblea federale, dopo la dichiarazione di accettazione dell'elezione non prende più parte ad alcuna trattazione delle commissioni e delle Camere.

Dopo aver accettato l'elezione, il nuovo membro del Consiglio federale abbandona le sue attività professionali e le sue cariche.

La Cancelleria federale (CaF) sostiene il nuovo membro del Consiglio federale sotto il profilo organizzativo per preparare la sua entrata in funzione.

1.3 Incompatibilità

Base legale

Art. 144 Cost. e art. 60 cpv. 1 e 2 LOGA (incompatibilità professionali); art. 61 LOGA (incompatibilità personale); [cfr. all. 4 n. 1.3](#)

Commento

Incompatibilità professionali

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono ricoprire nessun'altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative (art. 144 cpv. 2 Cost.). Non possono nemmeno essere direttori, gestori o membri dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di controllo di un'organizzazione che svolge un'attività economica (art. 60 cpv. 2 LOGA).

Incompatibilità personale

Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale (art. 61 cpv. 1 LOGA):

- a. due persone che sono coniugate tra loro, che sono vincolate da un'unione domestica registrata o che convivono di fatto;
- b. i parenti, compresi gli affini, in linea diretta o fino al quarto grado in linea collaterale;
- c. due persone i cui coniugi, partner registrati o partner sono fratelli o sorelle.

Questa regola vale per analogia anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale (art. 61 cpv. 2 LOGA).

1.4 Sede ufficiale, residenza, domicilio

Basi legali

Art. 58 e 59 LOGA e art. 23 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2 CC; [cfr. all. 4 n. 1.4](#)

Commento

La sede del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale è la città di Berna (art. 58 LOGA). I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono scegliere liberamente il proprio luogo di residenza ma devono poter raggiungere in breve tempo la sede ufficiale (art. 59 LOGA).

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione sottostanno alle disposizioni di diritto civile in materia di domicilio del Codice civile (CC; RS 210). Il domicilio secondo il CC si distingue da quello secondo il diritto fiscale (cfr. n. 1.20).

1.5 Funzioni per uno Stato estero e titoli da autorità straniere

Base legale

Art. 60 cpv. 3 LOGA; [cfr. all. 4 n. 1.5](#)

Commento

Ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione è vietato esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità straniere.

Il divieto vale soltanto per la durata del mandato.

1.6 Divulgazione di doppie cittadinanze

Base legale

Art. 16 cpv. 1 lett. c Oparl cfr. [all. 4 n. 1.6](#)

Commento

Le doppie cittadinanze sono possibili anche per i membri del Consiglio federale e sono indicate nelle brevi biografie dei membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale redatte dai servizi del Parlamento.

1.7 Immunità

Base legale

Art. 162 Cost. (immunità assoluta) e art. 14 LResp (immunità relativa); [cfr. all. 4 n. 1.7](#)

Commento

Immunità assoluta

I membri del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari (art. 162 cpv. 1 Cost.).

Immunità relativa

Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle commissioni competenti delle Camere federali, contro membri di autorità o magistrati eletti dall'Assemblea federale, per reati direttamente attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente. Le commissioni danno all'incolpato l'opportunità di pronunciarsi. Le due commissioni, ove deliberino di concedere il permesso, possono riunirsi in seduta congiunta come commissione dell'Assemblea federale plenaria e proporre a quest'ultima la sospensione provvisoria dell'incolpato (art. 14 cpv. 1, 4 e 5 LResp).

1.8 Responsabilità patrimoniale

Basi legali

Art. 146 Cost. e art. 1 cpv. 1 lett. b, 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1 LResp; [cfr. all. 4 n. 1.8](#)

Commento

La Confederazione risponde del danno causato dai suoi organi nell'esercizio delle loro funzioni. I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione fanno parte degli organi della Confederazione.

A livello federale vale il principio della responsabilità esclusiva dello Stato. Questo significa che la parte lesa non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'autore del danno.

1.9 Segreto d'ufficio

Base legale

Art. 320 CP; [cfr. all. 4 n. 1.9](#)

Commento

Nella loro qualità di membri di un'autorità, i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione sottostanno al segreto d'ufficio: essi non possono rivelare un segreto di cui hanno notizia nell'ambito di un'attività ufficiale o in veste di membri di un'autorità, a meno che questo non sia giustificato dalla legge.

Non possono in particolare trasmettere informazioni o documenti provenienti dalla consultazione degli uffici e dalla procedura di corapporto a partiti (segreteria di un partito, gruppo parlamentare, membro di un partito) o ad altri gruppi o rappresentanti di interessi politici. In molti casi questa trasmissione costituisce una violazione del segreto d'ufficio.

1.10 Accettazione di omaggi

Base legale

Art. 8 OOrg-CF; [cfr. all. 4 n. 1.10](#)

Commento

In virtù dell'articolo 8 OOrg-CF i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione sono tenuti a osservare le medesime disposizioni del personale federale assoggettato alla LPers. Vale il principio che ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione è proibito accettare omaggi (art. 21 cpv. 3 LPers). Fanno eccezione gli omaggi di lieve entità, come stabilito dall'articolo 322^{octies} CP. È determinante il valore materiale: un omaggio di lieve entità non deve valere più di alcune centinaia di franchi.

Se, per motivi di cortesia, non possono rifiutare un omaggio, i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono accettarlo quale omaggio a favore della Confederazione.

Se del caso, il Consiglio federale decide in merito all'utilizzazione degli omaggi accettati a favore della Confederazione.

I segretari generali dei dipartimenti e il cancelliere della Confederazione tengono un inventario degli omaggi ricevuti dai membri del Consiglio federale nell'ambito dei contatti nazionali e internazionali che non hanno un valore esiguo (art. 8 OOrg-CF).

1.11 Passaporto diplomatico

Basi legali

Art. 8 e 13 O-ODI-DFAE; [cfr. all. 4 n. 1.11](#)

Commento

La Direzione delle risorse e della rete esterna del DFAE (Ufficio passaporti) rilascia un passaporto diplomatico ai membri del Consiglio federale, al cancelliere della Confederazione e ai rispettivi coniugi, partner registrati e figli fino al compimento del 18° anno di età.

1.12 Esenzione dal servizio militare e dalla tassa militare

Basi legali

Art. 18 cpv. 1 lett. a LM e art. 4 LTEO; [cfr. all. 4 n. 1.12](#)

Commento

Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni, i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri.

1.13 Sicurezza personale

Basi legali

Art. 22 e 23 LMSI, art. 6 lett. b e 7 cpv. 1 CDB; [cfr. all. 4 n. 1.13](#)

Commento

Il Servizio federale di sicurezza (SFS) dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile dell'esecuzione di tutte le misure di sicurezza (protezione delle persone e dei beni) (cfr. piano di protezione del Consiglio federale di fedpol/SFS). Al momento di assumere le proprie funzioni i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione ricevono tutte le informazioni del caso dal SFS.

1.14 Questioni finanziarie: onorario, indennità e previdenza professionale

Principio

Gli onorari, le pensioni e le rendite per superstiti dei magistrati sono disciplinati dalla legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121) e dall'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1).

Sono inoltre applicate le disposizioni del regolamento concernente le spese dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione (cfr. all. 2).

1.15 Retribuzione

Basi legali

Articolo 1 della legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121) e articoli 1 e 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1); [cfr. all. 5 n. 1.15/1.16](#)

Commento

Nell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati è disciplinato lo stipendio annuo dei membri del Consiglio federale, che è versato a scadenza trimestrale a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Come per il personale federale, lo stipendio è adeguato al rincaro. L'ammontare dello stipendio è comunicato ai magistrati dalla Cancelleria federale.

Il cancelliere della Confederazione riceve uno stipendio pari all'81,6 per cento dello stipendio di un membro del Consiglio federale.

1.16 Indennità per spese particolari / regolamento concernente le spese

Base legale

Articolo 2 della legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121); [cfr. all. 4 n. 1.15 / 1.16](#)

Commento

Generalità

Il regolamento concernente le spese (all. 2) disciplina gli assegni di rappresentanza, le indennità per spese particolari, le spese di viaggio e l'uso di diverse strutture per l'esercizio della carica di membro del Consiglio federale e di cancelliere della Confederazione.

Assegni di rappresentanza

Allo stipendio annuo si aggiunge un rimborso spese o un'indennità di rappresentanza, versati anch'essi a scadenza trimestrale, i quali tuttavia non sono fiscalmente imponibili. Il presidente della Confederazione riceve inoltre un assegno presidenziale non assicurato, stabilito nel preventivo.

Spese particolari

Un credito annuo destinato a coprire le indennità per spese particolari dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione è iscritto nel preventivo. Tale importo non è assoggettato all'imposta.

Di norma, i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione presentano quattro volte l'anno, senza specificare i dettagli, un conteggio delle spese cagionate da riunioni, viaggi di servizio, pernottamenti in alberghi in Svizzera (eccezione WEF), ricevimenti, inviti personali e doni. I conteggi vanno inviati al Centro Prestazioni di servizi Finanze, 3003 Berna, che provvederà al rimborso.

Vettura di rappresentanza/ vettura di servizio personale

Il regolamento concernente le spese (all. 2) disciplina l'utilizzazione delle vetture di rappresentanza per gli spostamenti ufficiali e delle vetture di servizio personali.

Viaggi aerei

Il regolamento concernente le spese (all. 2) disciplina l'utilizzazione di aeroplani ed elicotteri della Confederazione, la prenotazione di voli e le relative indennità.

Utilizzo di diverse infrastrutture

Il regolamento concernente le spese (all. 2) disciplina l'utilizzo di ulteriori infrastrutture alle quali i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono ricorrere nell'esercizio della loro funzione.

1.17 Previdenza professionale: principio

Le prestazioni della previdenza professionale si compongono della pensione e delle rendite per superstiti.

1.18 **Pensione**

Basi legali

Articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121) e articoli 3–6 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 sulla retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121); [cfr. all. 4 n. 1.18/1.19](#)

Commento

Pensione completa

Cessate le proprie funzioni, i magistrati ricevono una pensione equivalente alla metà della retribuzione di un magistrato in carica. Il diritto alla pensione completa nasce:

- a. per i membri del Consiglio federale, quando cessano le loro funzioni dopo almeno quattro anni di servizio, o prima per ragioni di salute;
- b. per il cancelliere della Confederazione, quando cessa la propria attività dopo almeno otto anni di servizio, o prima per ragioni di salute.

Pensione in caso di dimissione anticipata

In caso di dimissione anticipata di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione, il Consiglio federale può concedergli, temporaneamente o a vita, una pensione fino a concorrenza della metà della retribuzione di un magistrato in carica. La decisione dev'essere approvata dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali.

Riduzione della pensione a causa di reddito da attività lucrativa o sostitutivo

Finché un ex magistrato consegue un reddito da attività lucrativa o sostitutivo che, aggiunto all'importo della pensione, supera la retribuzione annua di un magistrato in carica, la pensione è ridotta dell'eccedenza.

Per reddito da attività lucrativa si intende ogni reddito proveniente da un'attività dipendente o indipendente, compresi tutti i proventi accessori. Per reddito sostitutivo si intendono i redditi provenienti da un'assicurazione e dalla previdenza nonché le prestazioni che sostituiscono un reddito proveniente da un'attività lucrativa. Tra queste prestazioni rientrano segnatamente la rendita AVS e AI, le pensioni e le rendite della previdenza professionale, l'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, le indennità giornaliere dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni, le prestazioni in capitale della previdenza professionale e gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività.

Adeguamento della pensione in caso di riduzione della retribuzione dei consiglieri federali in carica

La pensione dei magistrati corrisponde a una determinata quota dello stipendio dei magistrati *in carica*. Di conseguenza, qualora lo stipendio dei magistrati in carica venga ridotto, anche le prestazioni della previdenza professionale dei magistrati subiscono riduzioni.

Pagamento retroattivo

Il pagamento retroattivo della pensione è escluso. I magistrati uscenti che desiderano rinunciare alla pensione devono attestare la loro intenzione in una dichiarazione di rinuncia.

1.19 Rendite per superstiti

Basi legali

Articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121) e articoli 7–11 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 sulla retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121); [cfr. all. 4 n. 1.18/1.19](#)

Commento

Condizioni

Il diritto a rendite per superstiti sussiste quando decede un magistrato in carica o un ex magistrato che aveva diritto a una pensione.

Coniugi

Il coniuge superstite di un magistrato deceduto ha diritto alla pensione vedovile se il matrimonio è durato almeno due anni. In caso di durata inferiore, il coniuge superstite ha diritto a un'indennità unica pari a tre pensioni vedovili annue.

Il coniuge divorziato di un magistrato è parificato al coniuge superstite, sempre che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e, nella sentenza di divorzio, gli sia stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.

Orfani

Gli orfani di magistrati hanno diritto alla rendita per orfani. Sono considerati orfani anche gli affiliati e i figliastri al cui mantenimento ha provveduto essenzialmente il magistrato deceduto.

Ammontare delle rendite

La pensione vedovile è del 30 per cento, la rendita d'orfano di padre o di madre del 7,5 per cento e quella d'orfano di entrambi i genitori del 12,5 per cento della retribuzione di un magistrato in carica.

In caso di dimissione anticipata la rendita per superstiti è ridotta come la rendita della pensione. Per altri dettagli si rinvia all'articolo 10 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1); cfr. all. 4 n. 1.18/1.19.

Nascita e fine del diritto

Cfr. articolo 11 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1); cfr. all. 4 n. 1.18/1.19.

Trasferimenti da istituti di previdenza della Confederazione

Il mantenimento della previdenza degli assicurati della Cassa pensioni della Confederazione, assoggettati d'ora in poi all'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati, avviene in base all'articolo 4 della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP).

1.20 Cerimonia ufficiale

Se un membro del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione decedono mentre sono ancora in carica, la Cancelleria federale organizza una cerimonia ufficiale in suo onore d'intesa con la famiglia e il dipartimento di cui era a capo la persona defunta. Il Protocollo del DFAE coordina l'eventuale partecipazione di rappresentanti di Stati esteri.

La Confederazione assume i costi della cerimonia ufficiale.

I lavori di carattere amministrativo occasionati dal decesso (annunci mortuari, lettere di ringraziamento ecc.) sono svolti dalla Cancelleria federale in collaborazione con il dipartimento di cui era a capo il membro del Consiglio federale deceduto.

1.21 Imposte

Basi legali

Art. 3 LIFD, art. 3 LAID; [cfr. all. 4 n. 1.21](#)

Commento

Principio

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione sono assoggettati, come tutte le persone fisiche, alle imposte sul reddito e sulla sostanza nel luogo del loro domicilio ai sensi dell'articolo 3 della legge federale concernente l'imposta federale diretta e dell'articolo 3 della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. È in tale Comune che presentano la loro dichiarazione fiscale.

Previdenza individuale vincolata (3° pilastro)

In analogia con le disposizioni applicate alle persone esercitanti un'attività lucrativa e affiliate a una cassa pensione ai sensi della LPP (secondo pilastro), i Cantoni accettano per i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione la corrispondente deduzione fiscale per i contributi di previdenza del terzo pilastro.

1.22 Assicurazione contro gli infortuni

Basi legali

Art. 66 cpv. 1 lett. p LAINF e art. 86 OAINF; [cfr. all. 4 n. 1.22](#)

Commento

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione sono assicurati presso l'INSAI contro gli infortuni professionali e non professionali.

1.23 Assistenza medica e assistenza per la sicurezza all'estero

Base legale

Art. 6 cpv. 3 LOGA; [cfr. all. 4 n. 1.23](#)

Commento

All'estero i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono ricorrere all'assistenza medica e all'assistenza per la sicurezza fornita da International S.O.S. A tal scopo ricevono una relativa tessera.

1.24 Conclusione del mandato dei membri del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione

Codice di condotta per i membri del Consiglio federale dopo la conclusione del mandato

I membri del Consiglio federale che dopo la conclusione del loro mandato vogliono esercitare un'attività lucrativa devono prestare attenzione a scegliere le loro nuove attività e rinunciare a qualsiasi incarico che possa dare luogo a un conflitto d'interessi con il precedente mandato.

Per spiegazioni e indicazioni su questioni relative a membri del Consiglio federale e a cancellieri della Confederazione che terminano il loro mandato e sullo statuto degli ex membri del Consiglio federale e degli ex cancellieri della Confederazione; cfr. all. 1 e [all. 4 n. 1.24](#).

1.25 Trasferimento delle conoscenze in caso di cambio al vertice dei dipartimenti e della Cancelleria federale

In caso di cambio al vertice di un dipartimento o della Cancelleria federale, il capo dipartimento uscente e il cancelliere della Confederazione uscente assicurano il trasferimento delle conoscenze al loro successore.

I dipartimenti e la Cancelleria federale dispongono di una lista di controllo che, al passaggio delle consegne, passa in rassegna gli aspetti essenziali del trasferimento delle conoscenze e i punti amministrativi importanti. La lista di controllo è disponibile presso la Cancelleria federale.

La Cancelleria federale verifica regolarmente la lista di controllo e, se necessario, la aggiorna dopo aver consultato i dipartimenti.

1.26 Regalo d'addio a membri uscenti del Consiglio federale

Quando un membro del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione lascia la propria carica, il Consiglio federale gli può fare un regalo d'addio del valore di circa 5000 franchi.

2. Collegio

2.1 Statuto dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione

Gli obblighi dei membri del Consiglio federale sono sanciti negli articoli 174-187 Cost., 1-29, 35 e 36 LOGA, 1-5 OLOGA e 1-7 OOrg-CF; quelli del cancelliere della Confederazione negli articoli 30–34 LOGA.

2.2 Principio collegiale, responsabilità politica, obbligo d'informare

Basi legali

Art. 174 e 177 Cost., nonché art. 4, 12 e 12a LOGA; cfr. all. 4 n. 2.2

Commento

Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale. Le decisioni del Governo sono decisioni prese dal Collegio.

Il Consiglio federale assume le funzioni governative in modo collegiale. Si tratta di una responsabilità politica.

Ogni membro del Consiglio federale è tenuto a informare regolarmente il Collegio sui suoi affari e in particolare sui rischi e le eventuali difficoltà connesse. Il cancelliere della Confederazione ha lo stesso obbligo nei confronti del Collegio.

2.3 Ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale

Base legale

Art. 1 OOrg-CF; [cfr. all. 4 n. 2.3](#)

Commento

L'ordine di precedenza vale in particolare per la direzione del Collegio in caso di assenza del presidente della Confederazione e del vicepresidente. Se entrambi sono assenti, il Collegio è diretto dal membro che è stato eletto per primo. L'ordine di precedenza vale anche per il turno di parola e per l'ordine dei posti nelle sedute del Consiglio federale e nella rappresentanza.

2.4 Deliberazioni del Consiglio federale e decisioni del Consiglio federale

Basi legali

In particolare art. 13–21 LOGA e art. 1–5 OLOGA, art. 1 e 3–5 OOrg-CF; [cfr. all. 4 n. 2.4](#)

Commento

Reperibilità

I membri del Consiglio federale devono di principio essere sempre reperibili. Per i fine settimana, i giorni festivi e le vacanze è allestito un elenco della reperibilità che viene consegnato ai membri del Consiglio federale, al cancelliere della Confederazione, al vicecancelliere e al Servizio federale di sicurezza, nonché ai servizi di picchetto dell'Amministrazione federale.

Sedute ordinarie

Le sedute ordinarie del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana. I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione si tengono liberi da altri impegni per partecipare a tali sedute. Se sono impossibilitati a partecipare alle deliberazioni del Collegio, ne informano tempestivamente il cancelliere della Confederazione

Procedura decisionale straordinaria

Qualora la situazione giustifichi la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio federale, il dipartimento competente avverte il più presto possibile la presidenza della Confederazione e la direzione della Cancelleria federale (cancelliere o vicecancelliere). Dopo aver sentito il presidente della Confederazione, la Cancelleria federale organizza immediatamente:

- la convocazione di una seduta;
- una teleconferenza; oppure
- una procedura mediante circolazione degli atti.

Direttive per gli affari del Consiglio federale

La preparazione e il disbrigo degli affari del Consiglio federale sono disciplinati dalle Direttive della Cancelleria federale per gli affari del Consiglio federale, note anche come «Raccoglitore rosso». Esse fissano le procedure da seguire, comprese le procedure per le decisioni straordinarie, e contengono modelli per l'elaborazione di proposte indirizzate al Consiglio federale.

Debriefing

I debriefing che tengono i membri del Consiglio federale nei dipartimenti e il cancelliere della Confederazione in seno alla Cancelleria federale inerenti alle sedute dell'Esecutivo hanno l'obiettivo principale di fare il punto sulle decisioni prese e, se necessario, di avviare i lavori successivi o di conferire i relativi mandati. Si dovrebbe evitare un resoconto dettagliato delle deliberazioni o dei voti individuali. La cerchia dei partecipanti deve essere la più ristretta possibile (cfr. anche n. 1.9).

Verbale allargato

Nel verbale allargato delle decisioni è sempre documentato per scritto il contenuto essenziale delle deliberazioni. Serve come strumento di direzione del Consiglio federale e non è destinato a essere divulgato. I membri del Consiglio federale devono prestare attenzione a tenere sotto chiave questo documento che è consegnato loro personalmente. Alla fine del loro mandato devono restituirlo alla Cancelleria federale.

2.5 Obbligo di ricasazione

Basi legali

Art. 20 LOGA e art. 4 OOrg-CF cfr. all. 5 n. 2.4

Commento

I membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione si ricasano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto. È il caso quando una persona, a causa della vicinanza a un affare, è decisamente più interessata di un'altra a un affare, per esempio per una ragione personale o economica. Vi è un interesse «personale» quando una persona ha un proprio interesse sull'esito di un affare. Non vi è alcun interesse personale se il membro del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione difendono un interesse partitico, regionale o sociale.

L'articolo 4 OOrg-CF precisa la procedura da seguire quando vi è un motivo di ricasazione. Il presidente della Confederazione constata espressamente l'esistenza di un motivo di ricasazione. Se il presidente della Confederazione stesso è interessato da un motivo di ricasazione, spetta al vicepresidente constatare la ricasazione.

Le persone che hanno l'obbligo di ricasarsi non possono né partecipare alla preparazione della decisione, né alla procedura di corapporto e nemmeno essere presenti alle deliberazioni o partecipare alla procedura decisionale. Esse devono abbandonare la sala della riunione prima delle deliberazioni. La direzione di un affare di competenza di una persona tenuta a ricasarsi è di norma affidata al supplente.

2.6 Supplenza

Base legale

Art. 22 LOGA; [cfr. all. 4 n. 2.6](#)

Commento

Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro. Se lo ritiene necessario, un membro del Consiglio federale impossibilitato a partecipare a una procedura di corapporto può farsi sostituire dal suo supplente. I membri del Consiglio federale organizzano i loro dipartimenti in modo tale che, in caso di eventi imprevisti, i supplenti possano assumere immediatamente la direzione del dipartimento e siano informati in modo rapido ed esaustivo sugli affari importanti e sulle decisioni da prendere.

Se il supplente assume la direzione di un dipartimento, occorre, nei limiti del possibile, procedere a una trasmissione formale degli affari, analogamente a quanto avviene in caso di avvicendamento della presidenza della Confederazione o di cambiamento di dipartimento. Lo stesso vale per la riconsegna degli affari.

2.7 Delegazioni del Consiglio federale

Base legale

Art. 23 LOGA; [cfr. all. 4 n. 2.7](#)

Commento

Le delegazioni sono organi del Consiglio federale costituiti di norma di tre membri del Consiglio federale, che aiutano a preparare le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale. Non hanno alcuna competenza decisionale.

Il dipartimento responsabile stabilisce il calendario delle sedute, le organizza, mette a disposizione i locali necessari e stila il verbale delle riunioni.

La Cancelleria federale svolge i seguenti compiti:

- spedisce gli inviti preparati dal dipartimento responsabile (senza i documenti necessari alla riunione, che sono trasmessi direttamente dal dipartimento responsabile) e i verbali delle sedute ai membri della delegazione e agli altri membri del Consiglio federale;
- stila note informative all'attenzione del Consiglio federale (sintesi annuale e calendario delle sedute);
- gestisce i dossier e gli archivi: elabora un sistema di archiviazione elettronico degli inviti e dei verbali e versa periodicamente i documenti all'Archivio federale.

2.8 Attività d'informazione del Consiglio federale

Basi legali

Art. 180 cpv. 2 Cost., art. 10, 10a, 11, 34, 40 e 54 LOGA e art. 23 OLOGA; [cfr. all. 4 n. 2.8](#)

Commento

In qualità di suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione, il Consiglio federale è obbligato a informare tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti (art. 180 Cost.). Questo obbligo è concretizzato nella OLOGA.

Secondo l'OLOGA, il Consiglio federale è tenuto a informare l'Assemblea federale, i Cantoni e l'opinione pubblica. Provvede a informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti (art. 10 LOGA). Il portavoce del Consiglio federale informa l'opinione pubblica su mandato del Consiglio federale e coordina l'informazione tra il Consiglio federale e i dipartimenti (art. 10a LOGA).

Il Consiglio federale deve non solo informare, bensì anche comunicare: deve curare le relazioni con l'opinione pubblica e informarsi sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione (art. 11 OLOGA).

La Cancelleria federale elabora i principi della politica di comunicazione del Consiglio federale e garantisce la necessaria pianificazione. I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate. La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni (art. 23 cpv. 1–3 OLOGA).

In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione in generale o per singoli affari presso il presidente della Confederazione, la Cancelleria federale, un dipartimento o un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni (art. 34 LOGA e art. 23 cpv. 4 OLOGA).

2.9 Attività d'informazione prima delle votazioni popolari

Basi legali

Art. 34 cpv. 2 Cost. e art. 10a LDP; [cfr. all. 4 n. 2.9](#)

Commento

La Costituzione federale esige che i risultati delle votazioni e delle elezioni siano l'espressione fedele e corretta della libera decisione dell'elettorato. Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale devono provvedere affinché i cittadini possano formarsi liberamente una propria opinione.

Nella fase della scelta politica il Consiglio federale deve essere attivo, rispondere alle domande, dissipare i dubbi, esporre i nuovi argomenti, illustrare le correlazioni e indicare le conseguenze di una decisione.

L'informazione agli aventi diritto di voto del Consiglio federale è disciplinata nella LDP:

- il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale;
- rispetta i principi dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità;
- espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare e non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale.

In vista dello scrutinio, il Consiglio federale decide la ripartizione degli interventi alla radio e alla televisione tra i membri del Consiglio federale sulla base di un documento interlocutorio della Cancelleria federale. Questa stila un elenco degli interventi che le sono stati comunicati.

2.10 Attività nel partito

Codice di condotta concernente la partecipazione dei membri del Consiglio federale alle attività del partito

I membri del Consiglio federale possono partecipare ai congressi nazionali del proprio partito, anche se si svolgono poco prima delle elezioni del Consiglio nazionale. Possono anche prendervi la parola.

I membri del Consiglio federale sono di principio liberi di partecipare ad assemblee cantonali o regionali del proprio partito. Tuttavia, se le assemblee precedono di meno di due mesi le elezioni o le votazioni cantonali, i membri del Consiglio federale possono prendervi la parola unicamente per sostenere i progetti del Consiglio federale sottoposti a votazione.

Nelle campagne che precedono le elezioni o le votazioni federali i membri del Consiglio federale danno prova di moderazione per quanto riguarda le attività politiche dei loro partiti (appuntamento pubblici e pubblicità).

La loro collaborazione a comitati partitici non è di massima proibita, a meno che il Consiglio federale non la ritenga inopportuna.

2.11 Rappresentanza del Consiglio federale nel Parlamento (art. 159–161 LParl)

Basi legali

Art. 160 cpv. 2 Cost. e art. 159, 160 e 161 LParl; [cfr. all. 4 n. 2.11](#)

Commento

Di norma ai dibattiti delle Camere e alle sedute delle commissioni il punto di vista del Consiglio federale è rappresentato dal capo del dipartimento competente per l'oggetto in deliberazione che ha preparato l'affare per il Consiglio federale. Fa eccezione la trattazione del Rapporto di gestione nel Consiglio degli Stati cui partecipa il presidente della Confederazione.

Il membro del Consiglio federale che partecipa alle deliberazioni difende la posizione del Consiglio federale. Esercita in tal senso il suo diritto di proposta nelle commissioni e nelle Camere. Se le proposte divergono dalle decisioni e dalle posizioni del Consiglio federale, il membro del Consiglio federale responsabile richiede dapprima una decisione del Collegio sulla posizione del Consiglio federale o il suo accordo.

Le stesse disposizioni si applicano per analogia al cancelliere della Confederazione per gli affari della Cancelleria federale.

2.12 Contatti e delegazioni in Svizzera

Basi legali

Art. 186 Cost. e art. 28 LOGA; [cfr. all. 4 n. 2.12](#)

Commento:

Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nel Paese e all'estero (art. 28 LOGA). Il Consiglio federale può tuttavia conferire compiti di rappresentanza ad altri suoi membri o al cancelliere della Confederazione.

Il Consiglio federale decide, in tempo utile e in base a una proposta della Cancelleria federale, a chi delegare la rappresentanza per le manifestazioni più importanti dell'anno.

Per la rappresentanza nelle altre manifestazioni, il Consiglio federale si pronuncia in base agli inviti che la Cancelleria federale gli sottopone regolarmente.

Le questioni relative alle condoglianze da parte del Consiglio federale e alla sua partecipazione a cerimonie ufficiali sono disciplinate nell'allegato 3.

2.13 Contatti con l'estero

Basi legali

Art. 184 cpv. 1 Cost., art. 28 LOGA, art. 6 OOrg-CF e art. 8 e 13 ODI; [cfr. all. 4 n. 2.13](#)

Commento

Coordinamento dei contatti ufficiali con l'estero

Il Consiglio federale coordina i contatti con l'estero dei suoi membri e del cancelliere della Confederazione.

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione sono tenuti a rendere noti i loro contatti con Stati esteri alla Cancelleria federale (Servizio presidenziale). Comunicano tempestivamente le visite ufficiali previste all'estero e i ricevimenti ufficiali previsti di ospiti stranieri. Inoltre, in autunno, prima di assumere la carica, il probabile futuro presidente della Confederazione si consulta con il capo del DFAE in merito alle visite all'estero.

La CaF (Servizio presidenziale) informa periodicamente il Consiglio federale dei contatti con l'estero che gli sono stati comunicati dai membri dell'Esecutivo e dal cancelliere della Confederazione, nonché dei contatti con l'estero dei Segretari di Stato (calendario diplomatico settimanale). Inoltre, ogni sei mesi la CaF (Servizio presidenziale) presenta al Consiglio federale un'analisi dei contatti con l'estero.

Ospiti stranieri

Per le visite di capi di Stato, capi di Governo e direttori di organizzazioni internazionali, il Protocollo del DFAE stabilisce d'intesa con il presidente della Confederazione il programma e l'organizzazione. Il programma delle visite di Stato è sottoposto al Consiglio federale.

La responsabilità per le visite di altri ospiti stranieri spetta ai dipartimenti competenti che, se necessario, possono consultare il Protocollo del DFAE.

Le questioni relative alle condoglianze da parte del Consiglio federale e alla sua partecipazione a cerimonie funebri ufficiali sono disciplinate nell'[allegato 3](#).

3. Presidenza della Confederazione

3.1 Preparazione delle sedute e sedute

Basi legali

Art. 176 Cost., art. 25-29 LOGA e art. 9-11 OOrg-CF; [cfr. all. 4 n. 3.1. e 3.3-3.5](#)

Art. 18 cpv. 1 LOGA e art. 1-5 OLOGA; [cfr. all. 4 n. 2.3](#)

Cfr. anche le Direttive per gli affari del Consiglio federale («Raccogliatore rosso»)

Commento

Principio

Il presidente della Confederazione provvede, assieme alla Cancelleria federale, alla preparazione ottimale delle sedute al fine di garantirne uno svolgimento efficiente e orientato ai risultati.

Preparazione della seduta alla vigilia

Il giorno prima della seduta il presidente della Confederazione, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri discutono gli affari sulla base dell'elenco delle divergenze e regolano le questioni di comunicazione e organizzazione concernenti le sedute. Il presidente della Confederazione decide quale persona del dipartimento presidenziale (segretario generale, collaboratore personale ecc.) parteciperà alla seduta.

Prima dell'inizio dell'anno presidenziale, il presidente e il cancelliere della Confederazione stabiliscono la data della seduta preparatoria.

3.2 Sedute speciali

Basi legali

Art. 17 LOGA e art. 1 cpv. 2 OLOGA; [cfr. all. 4 n. 2.3](#)

3.3. Decisioni presidenziali

Base legale

Art. 26 LOGA; [cfr. all. 4 n. 3.1 e 3.3-3.5](#)

3.4 Attribuzione di mandati alla presidenza della Confederazione

Base legale

Art. 10 OOrg-CF; [cfr. all. 4 n. 3.1 e 3.3-3.5](#)

Commento

Se lo ritiene necessario e ragionevole, il Consiglio federale può demandare al presidente della Confederazione la trattazione di affari importanti che rientrano nel settore di competenza di un altro membro del Consiglio federale.

Nella sua decisione fissa esplicitamente la durata del mandato. Se il mandato si protrae oltre il periodo di carica del presidente della Confederazione, si rende necessaria un'altra decisione.

La decisione deve contenere gli elementi seguenti:

- la ripartizione, il più possibile chiara e precisa, delle responsabilità fra il dipartimento competente e il dipartimento del presidente della Confederazione;
- l'assegnazione di esperti;
- le modalità dello scambio d'informazioni tra i dipartimenti interessati e l'informazione del Consiglio federale.

3.5 Competenza per affari importanti in situazioni straordinarie

Base legale

Art. 11 OOrg-CF; [cfr. all. 4 n. 3.1 e 3.3-3.5](#)

Cfr. anche art. 10 delle Istruzioni del 24 agosto 2011 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale (FF 2011 6093)

Commento

Se in una situazione straordinaria la competenza per un affare importante è affidata al presidente della Confederazione nella sua funzione di capo di dipartimento, il Consiglio federale può decidere se necessario di affidare l'affare alla competenza di un altro membro del Consiglio federale (in generale al suo supplente) oppure di affidare la direzione delle deliberazioni del Consiglio federale riguardanti l'affare in questione al vicepresidente del Consiglio federale. Il trasferimento della competenza è limitato a un determinato periodo chiaramente definito.

3.6 Programma di legislatura

Base legale

Art. 146 LParl; [cfr. all. 4 n. 3.6-3.9](#)

Commento

All'inizio di ogni legislatura il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio sul programma di legislatura nel quale presenta la sua strategia politica. Lo scopo del piano di legislatura è di elaborare una linea politica governativa coerente e completa che tenga conto degli sviluppi attuali e futuri. In questa pianificazione politica confluiscono i risultati della legislatura precedente, di una valutazione della situazione fondata su indicatori e di un'analisi prospettica. La pianificazione strategica del Consiglio federale è strutturata secondo gli indirizzi politici, gli obiettivi e le misure più importanti del nuovo periodo di legislatura.

Durante la trattazione dell'oggetto nelle commissioni e nei plenum di ciascuna Camera, il presidente della Confederazione risponde a domande in merito alla strategia del Consiglio federale per i prossimi quattro anni e alle misure che intende presentare. La Cancelleria federale, quale organo di stato maggiore del Consiglio federale, sostiene il presidente mettendogli previamente a disposizione il relativo materiale di base oppure, se necessario, procedendo ad accertamenti puntuali.

3.7 Obiettivi annuali

Base legale

Art. 144 LParl; [cfr. all. 4 n. 3.6-3.9](#)

Commento

La Cancelleria federale stila, in collaborazione con i dipartimenti, gli obiettivi del Consiglio federale e li pubblica.

All'inizio della sessione autunnale il presidente della Confederazione prende la parola davanti al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati per fare il punto della situazione sulla politica che il Consiglio federale intende adottare per l'anno seguente.

3.8 Rapporto di gestione

Basi legali

Art. 144 e 145 LParl; [cfr. all. 4 n. 3.6-3.9](#)

Commento

Nel suo rapporto di gestione il Consiglio federale presenta al Parlamento i punti salienti della sua attività nell'anno in rassegna. Inoltre, informa sullo stato di realizzazione degli obiettivi annuali, giustifica le eventuali divergenze e spiega i progetti non pianificati.

Il presidente della Confederazione presenta il rapporto di gestione alle due Camere. Nel Consiglio nazionale rispondono alle domande tutti i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione.

Nel Consiglio degli Stati risponde alle domande il presidente della Confederazione. La Cancelleria federale, quale organo di stato maggiore del Consiglio federale, sostiene il presidente mettendogli a disposizione il materiale di base oppure, se necessario, procedendo ad accertamenti puntuali.

3.9 Controllo di gestione

Basi legali

Art. 25 cpv. 2 lett. a nonché 32 lett. b e c^{bis} LOGA; [cfr. all. 4 n. 3.6-3.9](#)

Commento

Il presidente della Confederazione provvede affinché le incombenze del Consiglio federale siano assunte e adempiute tempestivamente, con efficacia e in modo coordinato. Due volte all'anno il Consiglio federale prende atto dello stato d'avanzamento dei mandati che ha conferito sulla base di un rapporto stilato dalla Cancelleria federale.

3.10 Compiti di rappresentanza in Svizzera

Discorsi

- Allocuzione di Capodanno
- Allocuzione del 1° agosto
- Allocuzione del 1° agosto per gli Svizzeri all'estero
- Giornata dei malati
- Incontro con i giornalisti nazionali su invito
- Incontro con i giornalisti esteri su invito

Il Servizio presidenziale (cfr. n. 3.12) è a disposizione del presidente della Confederazione per la redazione dei discorsi annualmente ricorrenti. I Servizi linguistici centrali della Cancelleria federale sono a disposizione del presidente della Confederazione per tradurre i discorsi pronunciati nell'ambito della sua funzione.

Relazioni dirette con diversi gruppi svizzeri (giovani, operatori culturali, disabili, istituzioni, associazioni)

Le richieste di patronato o di partecipazione a una manifestazione possono essere trattate direttamente dal collaboratore personale del presidente della Confederazione o inoltrate alla Cancelleria federale ai fini del coordinamento. La Cancelleria federale verifica tutte le domande in stretta collaborazione con i responsabili degli inviti dei dipartimenti e le sottopone al Consiglio federale per decisione (domanda contraddistinta dal titolo «Delegazioni del Consiglio federale a manifestazioni»).

Lettere al presidente della Confederazione

Il Servizio presidenziale può curare la corrispondenza tra i cittadini e il presidente della Confederazione. La Cancelleria federale prende contatto con la segreteria generale interessata.

Sedute del Consiglio federale extra muros

Il presidente della Confederazione stabilisce assieme alla Cancelleria federale, in genere all'inizio dell'anno presidenziale, le date e i luoghi delle sedute extra muros.

La gita annuale del Consiglio federale

In occasione della gita annuale del Consiglio federale il presidente della Confederazione presenta ai membri del Collegio il proprio Cantone d'origine. Se si tratta del suo secondo o terzo mandato, la scelta del Cantone da visitare è libera.

Di principio, la persona di contatto del dipartimento è responsabile del programma e dei contenuti, mentre la Cancelleria federale è responsabile della direzione, del coordinamento di tutti i servizi interessati e dell'organizzazione della parte amministrativa.

Fondo presidenziale

Il presidente della Confederazione dispone di un credito di 5000 franchi (fondo presidenziale) per sostenere persone bisognose oppure organizzazioni caritatevoli.

3.11 Relazioni con l'estero

Viaggi all'estero del presidente della Confederazione

Di principio, a tutela degli interessi del Paese il presidente della Confederazione può partecipare a eventi internazionali e accettare gli inviti dei capi di Stato o di Governo. (per il coordinamento delle visite all'estero con il capo del DFAE cfr. n. 2.13).

Su decisione del Consiglio federale, può partecipare a cerimonie protocolari, come il funerale di un capo di Stato o di Governo deceduto nell'esercizio delle sue funzioni.

In ogni caso, i viaggi all'estero vanno previamente concordati con il vicepresidente del Consiglio federale per garantire la supplenza.

Eventi nazionali

- Ricevimento di Capodanno
Di principio, si tiene nella seconda settimana di gennaio.
- Corpo diplomatico
Gita annuale / evento culturale organizzato in onore del Corpo diplomatico con ricevimento.
- Visite di Stato
Di norma una o due volte all'anno.
- Altre visite ufficiali
Ad esempio, capi di Stato, capi di Governo, organizzazioni e manifestazioni della comunità internazionale degli Stati in Svizzera e all'estero.
- Visite di cortesia
Ad esempio, ministri degli affari esteri.
- Consegna delle lettere credenziali di ambasciatori stranieri
Di norma, da cinque a sette cerimonie all'anno.
- Scambio di auguri
Ad esempio, in occasione di feste nazionali, elezioni e insediamento di capi di Stato, compleanni di capi di Stato importanti.
- Scambio di altri messaggi
Ad esempio, in occasione di decessi, catastrofi naturali e di altro tipo di particolare rilevanza per il Paese interessato.

3.12 Servizio presidenziale

Base legale

Art. 29a LOGA; [cfr. all. 4 n. 3.12](#)

Commento:

Il presidente della Confederazione dispone di un Servizio presidenziale permanente aggregato alla Cancelleria federale.

Consulenza in materia di politica estera

La consulenza in materia di politica estera è assicurata da un diplomatico di carriera del DFAE distaccato presso la Cancelleria federale. Questo diplomatico fa parte del personale presidenziale. I suoi compiti sono in particolare:

- garantire la coerenza della politica estera a livello di presidenza con la strategia in materia di politica estera adottata dal Consiglio federale per la legislatura in corso;
- proporre un'agenda delle visite internazionali per l'anno presidenziale e prestare aiuto nella fissazione delle relative priorità;
- contribuire alla preparazione dei viaggi;
- accompagnare il presidente della Confederazione e sostenerlo nelle incombenze internazionali in Svizzera e all'estero (p. es. visite di Stato, visite ufficiali, ricevimento di Capodanno per il Corpo diplomatico);
- fornire consulenza in caso di eventi imprevisti;
- partecipare al coordinamento tra lo Stato maggiore del presidente, lo Stato maggiore della Cancelleria federale e i servizi competenti del DFAE (in particolare le divisioni politiche e il Protocollo).

Sostegno del dipartimento del presidente della Confederazione in materia di comunicazione

Il Servizio presidenziale dispone di un redattore nel settore del sostegno alla comunicazione per far fronte ai maggiori compiti in questo ambito dovuti all'anno presidenziale. Questa persona può lavorare direttamente nel dipartimento del presidente della Confederazione oppure presso la Cancelleria federale. È a disposizione per tutti i testi connessi all'anno presidenziale (prefazioni, dichiarazioni per comitati di patrocinio, contributi in riviste specializzate, discorsi ricorrenti ecc.).

Corrispondenza con il pubblico

Il Servizio presidenziale presta aiuto nella corrispondenza tra il presidente della Confederazione e il pubblico.

Elenco delle abbreviazioni

AFF	Amministrazione federale delle finanze
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CaF	Cancelleria federale
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
CF	Consiglio federale
Cost.	Costituzione federale (RS 101)
CP	Codice penale (RS 311.0)
DCF	Decreto del Consiglio federale
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFF	Dipartimento federale delle finanze
fedpol	Ufficio federale di polizia
LAID	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14)
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)
LAr	Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (RS 152.1)
LF	Legge federale
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11)
LFLP	Legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (RS 831.42)
LM	Legge militare del 3 febbraio 1995 (RS 510.10)
LMSI	Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120)
LOGA	Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)
LParl	Legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (RS 171.10)
LDP	Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1)
LPers	Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1)
LResp	Legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (RS 170.32)
LTEO	Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (RS 661)

OAINF	Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202)
OLAr	Ordinanza dell'8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (RS 152.11)
OLOGA	Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1)
Oparl	Ordinanza del 3 ottobre 2003 sull'amministrazione parlamentare (RS 171.115)
O-ODI-DFAE	Ordinanza del DFAE del 13 novembre 2002 concernente l'ordinanza sui documenti d'identità (RS 143.116)
OOrg-CF	Ordinanza del 29 novembre 2013 sull'organizzazione del Consiglio federale (RS 172.111)
OPFC	Ordinanza del 24 giugno 2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (RS 120.72)
RCN	Regolamento del 3 ottobre 2003 del Consiglio nazionale (RS 171.13)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SFS	Servizio federale di sicurezza
SG	Segreteria generale
TF	Tribunale federale
TIC	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
UFIT	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

Indice analitico

A	
Accettazione di omaggi	numero 1.10 e allegato 4 numero 1.10
Aeromobili della Confederazione, impiego	numero 1.16 e allegato 2 numero 4.4
Assicurazione contro gli infortuni	numero 1.22 e allegato 4 numero 1.22
Assegni di rappresentanza	numero 1.16, allegato 2 numero 2 e allegato 4 numero 1.16
Attività d'informazione del CF prima delle votazioni popolari	numero 2.9 e allegato 4 numero 2.9
C	
Cerimonia ufficiale	numero 1.20
Cittadinanza, doppia	numero 1.6
Codice di condotta per l'assunzione di mandati e funzioni	numero 1.24 e allegato 1 numero 2
Conclusione del mandato	numero 1.24 e allegato 1 numero 2
Condoglianze da parte del Consiglio federale	numeri 2.12, 2.13 e allegato 3
Convocazione di sedute straordinarie del CF	numero 2.4 e allegato 4 numero 2.4
D	
Durata del mandato	numero 1.1 e allegato 4 numero 1.1
Decessi	numero 1.20 e allegato 3
E	
Ex membri del Consiglio federale, disposizioni	Allegato 1
F	
Funerali di membri CF deceduti mentre erano in carica	numero 1.20
Funerali ex membri CF	allegato 1 numero 12
Funzioni per uno Stato estero	numero 1.5 e allegato 4 numero 1.5
G	
Gita annuale	numero 3.11
I	
Immunità assoluta	numero 1.7 e allegato 4 numero 1.7
Immunità relativa	numero 1.7 e allegato 4 numero 1.7
Imposte, principio	numero 1.21 e allegato 4 numero 1.21
Incompatibilità	numero 1.3 e allegato 4 numero 1.3
Incontri, attuali ed ex membri CF	allegato 1 numero 11
Informazioni, modalità di trasmissione	numero 1.9 e numero 2.4
Infrastruttura	allegato 2 numero 5.3
Infrastruttura, ex membri CF	allegato 1 numero 5

L	
Lavori segretariali, ex membri CF	allegato 1 numero 6
M	
Manifestazioni	numero 2.13 e numero 3.11
Misure precauzionali	numero 3.3 e allegato 4 numeri 3.1 e 3.3-3.5
N	
Nuovi membri del CF	numero 1.2
O	
Obbligo d'informare dei membri del CF	numero 2.2 e allegato 4 numero 2.2
Obbligo d'informare del CF	numero 2.8 e allegato 4 numero 2.8
Obblighi di rappresentanza	numeri 2.12 e 3.10
Obblighi ufficiali	numero 2.1
Obbligo di ricusazione	numero 2.5 e allegato 4 numero 2.5
Omaggi	numero 1.20 e allegato 4 numero 1.20
Ordine di precedenza dei membri del CF	numero 2.3 e allegato 4 numero 2.3
Ospiti stranieri	numero 2.13 e allegato 4 numero 2.13
P	
Partito, attività	numero 2.10
Passaporto diplomatico	numero 1.11 e allegato 4 numero 1.11
Passaporto diplomatico, ex membri del CF	Allegato 1 numero 10
Pensione	numero 1.18 e allegato 4 numeri 1.18-1.19
Presidenza della Confederazione	numero 3
Previdenza individuale vincolata	numero 1.21
Principio collegiale	numero 2.2 e allegato 4 numero 2.2
Proprietà della Confederazione, uso	allegato 2 numero 5.1
Q	
Questioni finanziarie	numeri 1.13-1.19

R	
Radio/Televisione	allegato 2 numero 5.3
Regolamento concernente le spese	allegato 2
Rendite	numero 1.19
Rendite per superstiti	numero 1.19 e allegato 4 numero 1.19
Reperibilità Consiglio federale	numero 2.4
Residenza, domicilio	numero 1.4 e allegato 4 numero 1.4
Responsabilità, patrimoniale	numero 1.8 e allegato 4 numero 1.8
Responsabilità, politica	numero 2.2 e allegato 4 numero 2.2
Retribuzione	numero 1.14
S	
Sede ufficiale	numero 1.4 e allegato 4 numero 1.4
Sedute straordinarie del Consiglio federale	numero 2.4
Servizio militare	numero 1.12 e allegato 4 numero 1.12
Segreto d'ufficio	numero 1.9 e allegato 4 numero 1.9
Sicurezza, ex magistrati	allegato 1 numero 7
Sicurezza personale	numero 1.13
Spese particolari	numero 1.16 e allegato 2 numero 3
Supplenza	numero 2.6 e allegato 4 numero 2.6
T	
Telefono	allegato 2 numero 5.3
Telefono portatile	allegato 2 numero 5.3
Telefono, ex membri CF	allegato 1 numero 5
Titoli da autorità straniere	numero 1.5 e allegato 4 numero 1.5

V	
Vettura di servizio	numero 1.16 e allegato 2 numero 4
Vettura di servizio, ex membri del CF	allegato 1 numero 4
Viaggi di servizio e viaggi privati	numero 1.16 e allegato 2
Viaggi, vettura di rappresentanza	numero 1.16 e allegato 2 numero 4
Viaggi, vettura di servizio personale	numero 1.16, e allegato 2 numero 4
Visite all'estero	numero 2.13 e allegato 4 numero 2.13
Voli	allegato 2 numero 4
Voli, ex membri CF	allegato 1 numero 9
Voli di servizio	allegato 2 numero 4
Voli privati	numero 2 numero 4

Allegato 1

Disposizioni per gli ex membri del Consiglio federale e per gli ex cancellieri della Confederazione

1. Segreto d'ufficio

Base legale

Art. 320 Codice penale (CP; RS 311), [cfr. all. 4 n. 1.9](#)

Art. 320 Violazione del segreto d'ufficio

1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione o dell'attività ausiliaria.

2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.

Commento

Nella loro qualità di membri di un'autorità, i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione sottostanno al segreto d'ufficio: non possono rivelare segreti che sono stati loro confidati nella loro qualità di membro di un'autorità o di cui hanno notizia per la loro carica o funzione, sempre che non lo preveda la legge.

I membri del Consiglio federale e i cancellieri della Confederazione sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio anche dopo la fine del loro mandato.

2. Codice di condotta per i membri del Consiglio federale dopo la conclusione del mandato

I membri del Consiglio federale che dopo la conclusione del loro mandato vogliono esercitare un'attività lucrativa devono prestare attenzione a scegliere i loro nuovi mandati e funzioni e rinunciare a qualsiasi incarico che possa dare luogo a un conflitto d'interessi con la carica precedentemente ricoperta.

3. Gestione dei documenti ufficiali e ad uso personale

Basi legali

Art. 1 lett. b, 6 e 9 cpv. 1 LAr, art. 4 OLAr, nonché art. 4 cpv. 2 delle Istruzioni del 28 settembre 1999 sull'obbligo generale di offerta e di versamento dei documenti all'Archivio federale, [cfr. all. 4 n. 1.24](#)

Commento

Durante il loro mandato, i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione provvedono affinché i documenti pertinenti agli affari siano salvati nei sistemi di gestione elettronica degli affari disponibili.

Archiviazione dei documenti

I membri uscenti del Consiglio federale e i cancellieri della Confederazione uscenti devono assicurarsi che, oltre ai documenti ufficiali pertinenti agli affari, siano offerti all'Archivio federale anche gli atti ad uso personale. Si tratta di documenti analogici o digitali pertinenti agli affari, che sono stati

conservati per uso personale nell'ambito della propria sfera di responsabilità ufficiale e che non hanno potuto essere archiviati nei sistemi di gestione degli affari correnti.

Archivi privati

Anche i lasciti privati possono essere offerti all'Archivio federale. Le modalità sono disciplinate da un contratto di donazione o deposito.

Termini di protezione

L'accesso ai documenti è disciplinato dalle disposizioni della legge federale sull'archiviazione (LAr). Gli atti ad uso personale sono generalmente soggetti a un termine di protezione di 30 anni (art. 9 cpv. 1 LAr). Durante questo periodo, non è possibile consultarli senza l'autorizzazione dell'ufficio o della persona competente. In casi motivati, il termine di protezione per gli atti ad uso personale può essere ulteriormente prorogato. Naturalmente, il membro del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione in questione, può consultare i propri atti anche durante il termine di protezione. Nel caso di archivi privati, l'accesso e l'eventuale istanza d'autorizzazione sono definiti contrattualmente.

4. Vettura di servizio personale

Alla fine del mandato i membri del Consiglio federale possono continuare ad utilizzare la loro vettura di servizio personale per quattro mesi. È fatta salva la possibilità di acquistare la vettura versando un'adeguata indennità (DCF 10.1.1972)

5. Infrastruttura

- Per gli ex membri del Consiglio federale e gli ex cancellieri della Confederazione gli abbonamenti al telefono (compreso l'apparecchio) sono gratuiti per un anno dal loro ritiro.
- L'indirizzo e-mail utilizzato durante il mandato può essere mantenuto fino a quattro mesi dopo il ritiro. È gestito per i magistrati uscenti dalla pertinente segreteria generale del dipartimento o dalla CaF.

La manutenzione e il supporto di tutti gli apparecchi e delle infrastrutture TIC e di altro tipo da parte dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione sono garantiti ancora per un anno (Servizio VIP). Le infrastrutture di sicurezza installate nei domicili dei magistrati della Confederazione sono di norma messe fuori servizio circa un anno dopo la fine del mandato e il sistema d'allarme collegato con la polizia è disattivato. Nel contempo sono disdetti i contratti stipulati dall'UFCL con le agenzie di sicurezza e la polizia. I magistrati interessati possono tenere gli apparecchi e le infrastrutture e farsi carico dei costi di utilizzazione dalla data prevista per la loro disattivazione.

6. Lavori di segreteria

Gli ex membri del Consiglio federale possono fare capo al personale di segreteria per quattro mesi dalla fine del loro mandato. Le relative richieste devono essere notificate alla segreteria generale del dipartimento di cui era capo l'ex membro del Consiglio federale. Di regola i servizi di segreteria possono essere offerti soltanto a Berna.

7. Sicurezza

Alla fine del loro mandato, gli ex membri del Consiglio federale e gli ex cancellieri della Confederazione possono continuare a usufruire per un anno delle prestazioni in materia di sicurezza. Se, al termine di questo anno, persiste un pericolo connesso alla funzione precedentemente esercitata, il DFGP d'intesa con il dipartimento a suo tempo diretto dall'ex membro del Consiglio federale e l'AFF può ordinare, in alcuni casi, una proroga delle misure di sicurezza.

8. Abbonamento generale

Tutti gli ex membri del Consiglio federale, gli ex cancellieri nonché i loro coniugi o partner ricevono dalle FFS un abbonamento generale gratuito di prima classe (i coniugi o partner anche dopo il decesso dell'ex magistrato).

9. Voli

Riguardo ai voli non possono essere fatte valere condizioni speciali. Tuttavia, se ex membri del Consiglio federale devono intraprendere un viaggio in aereo su incarico del Consiglio federale, è possibile ottenere un trattamento di favore tramite la Centrale viaggi della Confederazione del DFAE. In questi casi, la prenotazione avviene tramite la Centrale viaggi della Confederazione.

10. Passaporto diplomatico

La Direzione delle risorse del DFAE (Ufficio passaporti) rilascia un passaporto diplomatico agli ex membri del Consiglio federale, agli ex cancellieri della Confederazione e ai rispettivi coniugi, partner registrati e figli fino al compimento del 18° anno di età (art. 8 O-ODI-DFAE). Le questioni relative ai visti per i passaporti diplomatici sono sbrigate dall'Ufficio passaporti del DFAE.

11. Vettura di servizio

Gli ex membri del Consiglio federale e gli ex cancellieri della Confederazione hanno diritto di chiedere una vettura di rappresentanza con autista per gli spostamenti all'interno del Paese necessari per eseguire un mandato affidato loro dal Consiglio federale.

12. Incontri tra consiglieri federali in carica ed ex consiglieri federali

Una volta ogni sei mesi gli ex membri del Consiglio federale e gli ex cancellieri della Confederazione si riuniscono per un pasto in comune con gli attuali membri del Consiglio federale, l'attuale cancelliere della Confederazione e gli attuali vicecancellieri.

13. Decesso di un ex membro del Consiglio federale

Se richiesto, la Cancelleria federale può aiutare i familiari a sbrigare i lavori di carattere amministrativo occasionati dal decesso (annunci mortuari, lettere di ringraziamento ecc.). Non è previsto un contributo finanziario della Confederazione alla cerimonia commemorativa.

Allegato 2

Regolamento concernente le spese dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione

del 1° gennaio 2007 (versione in vigore dal 1° gennaio 2025)

1. In generale

1.1. Campo d'applicazione

Il presente regolamento concernente le spese si applica ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione.

1.2. Definizione della nozione di spese

Sono considerate spese ai sensi del presente regolamento:

- gli assegni di rappresentanza,
- le indennità per spese particolari,
- le spese di viaggio,
- utilizzo di diverse infrastrutture.

2. Assegni di rappresentanza

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione ricevono un assegno forfettario annuo per le spese di rappresentanza. L'importo annuo dell'assegno di rappresentanza forfettario è il seguente:

Presidente della Confederazione	CHF	30 000.00
Consigliere federale	CHF	30 000.00
Cancelliere della Confederazione	CHF	10 000.00

Il versamento ha luogo a cadenza trimestrale.

Gli assegni di rappresentanza non sono considerati reddito imponibile.

3. Indennità per spese particolari

Nel preventivo è integrato un credito annuo per i membri del Consiglio federale e per il cancelliere della Confederazione a copertura delle indennità per spese particolari. Sono rimborsate le spese effettive. Il relativo importo è esente da imposta.

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione presentano di regola quattro volte all'anno, senza specificare i dettagli, un conteggio delle spese sostenute per sedute, viaggi di servizio, pernottamenti in albergo in Svizzera (eccezione WEF), ricevimenti, inviti personali e doni. I conteggi vanno inviati al Centro Prestazioni di servizi Finanze, 3003 Berna, che provvederà al rimborso.

4. Spese di viaggio

4.1. Impiego di vetture della Confederazione

4.1.1. Vettura di rappresentanza

¹ Per gli spostamenti di servizio e i viaggi privati in Svizzera e all'estero, i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione dispongono di una vettura di rappresentanza con autista (impiegato del dipartimento corrispondente o della CaF) durante il periodo in cui sono in carica.

² I loro coniugi / partner, genitori e figli possono utilizzare la vettura di servizio con autista per i viaggi effettuati in occasione di incombenze ufficiali del membro del Consiglio federale, in Svizzera e all'estero.

³ In caso di viaggi privati all'estero, i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione assumono le spese di vitto e alloggio dell'autista. In compenso, possono acquistare il carburante a spese della Confederazione.

⁴ Nel certificato di salario non è prevista alcuna compensazione.

4.1.2. Vettura di servizio personale

Ai membri del Consiglio federale che dispongono di una vettura di servizio personale secondo il numero 1.16 del promemoria si applicano le regole seguenti:

- a. in caso di viaggi privati all'estero, le spese di vitto e alloggio di un eventuale autista sono a carico dei membri del Consiglio federale. È opportuno ricordare che, in caso di viaggi all'estero, è indispensabile avere sempre con sé la carta d'assicurazione internazionale (carta verde);
- b. per l'impiego del veicolo di servizio a scopo privato, un importo mensile corrispondente allo 0,9 per cento del prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ammontante al minimo a 150 franchi, è compensato nel certificato di salario. Le spese inerenti al tragitto fino al luogo di lavoro non possono essere dedotte. Nel certificato di salario è riportata un'indicazione corrispondente.

4.2. Viaggi di servizio con vettura privata

Per i membri del Consiglio federale che non impiegano una vettura di servizio personale si applicano le seguenti regole:

- a. sono rimborsate le spese per l'impiego di un veicolo a motore privato per un viaggio di servizio. L'indennizzo concerne le spese effettive. Il relativo importo non è assoggettato all'imposta;
- b. i membri del Consiglio federale presentano di regola quattro volte all'anno un corrispondente conteggio delle spese senza specificare i dettagli;
- c. l'indennizzo ammonta a 80 ct/km;
- d. i membri del Consiglio federale hanno a disposizione un autista per i viaggi di servizio. Per i viaggi privati all'estero le spese di vitto e alloggio di un eventuale autista sono a carico dei membri del Consiglio federale.

4.3. Impiego gratuito dei trasporti pubblici

¹ Ogni membro del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione nonché i loro coniugi o partner ricevono dalle FFS, tramite l'AFF, un abbonamento generale gratuito di 1° classe.

² Le spese inerenti al tragitto fino al luogo di lavoro non possono essere dedotte. Nel certificato di salario è riportata un'indicazione corrispondente.

4.4. Impiego di aeromobili della Confederazione

Nell'ambito delle loro funzioni, i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione hanno la possibilità di impiegare aeromobili (aerei o elicotteri); essi stabiliscono anche le persone che li accompagnano.

4.5. Voli di servizio e privati

¹ Su incarico della Confederazione, il DFAE ha concluso con SWISS un contratto con condizioni vantaggiose per i viaggi a carico della Confederazione (sconto sul volume, flessibilità). I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione in carica che prenotano un volo SWISS in First, Business o Economy Class viaggiano con lo statuto di VIP e beneficiano in tal modo delle seguenti agevolazioni a Zurigo e Ginevra.

- check-in allo sportello di prima classe (SWISS First Class)
- servizio di accoglienza (Meet & Greet Service) nonché accesso alla sala d'attesa di prima classe (SWISS First Lounge)
- navetta tra la sala d'attesa e l'aereo (SWISS First Shuttle Service)
- accesso prioritario (Fast Lane) al controllo di sicurezza
- servizio di accoglienza (Meet & Greet Service) all'arrivo a Zurigo e Ginevra (accoglienza all'aereo e accompagnamento fino al controllo del passaporto)

² I voli di servizio devono essere prenotati dalla Centrale viaggi della Confederazione (CVC) del DFAE.

³ La CVC tratta tutte le richieste concernenti i voli privati dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione in carica. Per quanto riguarda i famigliari al seguito, la CVC può unicamente fornire consulenza.

5. Utilizzo di diverse infrastrutture

5.1. Proprietà della Confederazione

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione hanno a disposizione per ricevimenti e conferenze la residenza del «Lohn» a Kehrsatz e la Casa von Wattenwyl a Berna. Possono inoltre disporre della residenza del «Lohn» per brevi soggiorni, previo accordo con la presidenza della Confederazione.

5.2. Cantine del Consiglio federale

Le cantine della Casa von Wattenwyl e della residenza del «Lohn» dispongono di un assortimento di vini svizzeri ed esteri in bottiglia destinati innanzitutto alle cerimonie ufficiali e in singoli casi anche ad altri eventi di servizio.

5.3. Infrastruttura a disposizione in ambito privato

Ogni membro del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione hanno diritto a un abbonamento gratuito a Internet, alla televisione e alla rete fissa nei domicili privati da loro designati e a un telefono cellulare (ivi compresi i costi di collegamento e di roaming). I costi sono computati sulla fattura collettiva a carico della Confederazione. I membri del Consiglio federale pagano le tasse di concessione per la radio e la televisione direttamente al servizio che le percepisce.

Inoltre i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri possono inoltre avvalersi del supporto del servizio VIP dell'UFIT. Oltre all'installazione di infrastrutture rilevanti per la sicurezza nelle residenze private, questo servizio comprende anche un'assistenza individuale e personalizzata, nonché l'installazione e il supporto per le infrastrutture informatiche e di telecomunicazione (TIC) nelle residenze private e nelle abitazioni di servizio.

6. Validità

¹ Il presente regolamento concernente le spese è stato approvato dall'amministrazione fiscale del Cantone di Berna il 15 febbraio 2008

² Le modifiche del presente regolamento, valide dal 1° gennaio 2015, sono state approvate dall'amministrazione fiscale del Cantone di Berna il 20 novembre 2014.

^{2bis} Le modifiche del presente regolamento concernente le spese valide dal 1° gennaio 2024 sono state approvate dall'amministrazione fiscale del Cantone di Berna il 19 dicembre 2023.

^{2ter} Le modifiche del presente regolamento concernente le spese valide dal 1° gennaio 2025 sono state approvate dall'amministrazione fiscale del Cantone di Berna il 10 dicembre 2024.

³ Ogni modifica del presente regolamento o la sua sostituzione è previamente sottoposta per approvazione all'amministrazione fiscale del Cantone di Berna. La stessa è informata qualora il presente regolamento sia abrogato.

7. Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento concernente le spese entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007 e si applica già all'attestazione fiscale per il 2007.

² Le modifiche del 5 novembre 2014 del regolamento concernente le spese entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

^{2bis} Le modifiche del 15 dicembre 2023 del regolamento concernente le spese entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

^{2ter} Le modifiche del 6 dicembre 2024 del regolamento concernente le spese entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Allegato 3

Decessi, condoglianze da parte del Consiglio federale

Persona deceduta	Visita di condoglianze	Lettera a	Corona	Partecipazione ai funerali	Ulteriori misure
241.1 Consigliere federale	Presidente della Confederazione, un altro consigliere federale e il cancelliere della Confederazione	Famiglia del defunto	X	Il Consiglio federale in corpore, il cancelliere della Confederazione, i vicecancellieri, 2 uscieri	Bandiere a mezz'asta su Palazzo federale, annuncio mortuario
241.2 Ex consigliere federale		Famiglia del defunto	X	Almeno 2 consiglieri federali, 2 uscieri	Annuncio mortuario fino a 1 anno dopo il termine del mandato
241.3 Cancelliere della Confederazione	Presidente della Confederazione e un altro consigliere federale	Famiglia del defunto	X	3 consiglieri federali, entrambi i vicecancellieri, 2 uscieri	Bandiere a mezz'asta su Palazzo fed. ovest, annuncio mortuario
241.4 Ex cancelliere della Confederazione		Famiglia del defunto	X	Almeno 1 consigliere federale, il cancelliere della Confederazione, 2 uscieri	Annuncio mortuario fino a 1 anno dopo il termine del mandato
241.5 Coniuge, partner o figlio di un consigliere federale	Presidente della Confederazione, un altro consigliere federale e il cancelliere della Confederazione	Famiglia del defunto	X	3 consiglieri federali, il cancelliere della Confederazione, 2 uscieri	
241.6 Coniuge, partner o figlio del cancelliere della Confederazione	Presidente della Confederazione o un altro consigliere federale	Famiglia del defunto	X	Almeno 1 consigliere federale, 2 uscieri	
241.7 Coniuge, vedovo o partner di un ex consigliere federale		Famiglia del defunto	X	---	
241.8 Coniuge, vedovo o partner di un ex cancelliere della Confederazione		Famiglia del defunto	X	---	
242.1 Giudice federale		Famiglia del defunto e TF o TFA	X	Almeno 1 consigliere federale, il cancelliere, 2 uscieri	

Persona deceduta	Visita di condoglianze	Lettera a	Corona	Partecipazione ai funerali	Ulteriori misure
242.2	Ex giudice federale				Nessuna rappresentanza ufficiale, eventuale partecipazione a titolo privato
243.0	Presidente di una delle Camere federali	Famiglia del defunto	X		3 consiglieri federali, il cancelliere della Confederazione, i due vicecancellieri
243.1	Consigliere nazionale o agli Stati	Famiglia del defunto; se si trattava di un membro del Consiglio di Stato, al governo cantonale	X		1 consigliere federale, 1 usciere, ev. altri consiglieri federali a titolo privato
243.2	Ex membro del Parlamento				Nessuna rappresentanza ufficiale, eventuale partecipazione a titolo privato
244.1	Comandante di corpo, divisionario	Famiglia del defunto	X		Capodipartimento DDPS, 1 usciere
244.2	Ex comandante di corpo, ex divisionario	Famiglia del defunto (da parte del capo del DDPS)			
245.0	Membro del governo cantonale	Famiglia del defunto e governo	X		Almeno 1 consigliere federale, il cancelliere della Confederazione, 2 uscieri
245.1	Ex membro del governo cantonale	Famiglia del defunto, se è stata inviata una partecipazione Al Consiglio di Stato, se questo aveva inviato la partecipazione			Nessuna rappresentanza ufficiale, eventuale partecipazione a titolo privato
245.2	Sindaco di Berna	Consiglio comunale, famiglia del defunto	X		1 consigliere federale, 1 usciere
245.3	Direttore di un ufficio internazionale con sede in Svizzera	Organizzazione internazionale (se svizzero: famiglia del defunto)	X		1 consigliere federale, 1 usciere

Persona deceduta	Visita di condoglianze	Lettera a	Corona	Partecipazione ai funerali	Ulteriori misure
245.4	Vescovo, presidente della Federazione delle chiese protestanti				Nessuna rappresentanza ufficiale
245.5	Ambasciatore estero in Svizzera	Capo del DFAE se la rappresentanza è a Berna	Famiglia del defunto	X	Se il servizio funebre si svolge a Berna: 1-2 consiglieri federali, cancelliere della Confederazione
245.6	Altre personalità svizzere di rilievo		Famiglia del defunto	(X)	Secondo quanto decide nel singolo caso il Consiglio federale
246.1	Impiegato superiore dell'Amministrazione federale		Famiglia del defunto	X	Capodipartimento competente
246.2	Altri impiegati dell'Amministrazione federale		Famiglia del defunto		La decisione è lasciata al capodipartimento
246.3	Svizzeri al servizio della Confederazione o di un'organizzazione estera		Famiglia del defunto		Di regola il capodipartimento competente o un impiegato superiore dell'Amministrazione federale
247.1	Capo di Stato straniero	Capo del DFAE se la rappresentanza è a Berna	Governo (telegramma del presidente della Confederazione)	X	Secondo quanto decide il Consiglio federale (Paesi partner importanti della Svizzera: presidente della Confederazione)
247.2	Ex capo di Stato straniero				Secondo quanto decide il Consiglio federale (ev. consigliere federale emerito)

Allegato 4

Basi legali

1. Statuto personale

1.1 Durata del mandato e (ri)eleggibilità

Costituzione federale (Cost.; RS 101)

Art. 145 Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.

Legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10)

Art. 132 Rinnovo integrale

¹ I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale plenaria nella sessione successiva al rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

² I seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo l'ordine di anzianità di servizio dei consiglieri federali uscenti. Vengono assegnati dapprima i seggi per i quali sono candidati i consiglieri federali in carica.

³ I primi due turni di scrutinio sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.

⁴ È eliminato dall'elezione il candidato che:

- a. ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi;
- b. ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi, salvo che altri candidati ottengano il suo stesso numero di voti.

Art. 133 Seggi vacanti

¹ I seggi vacanti sono di norma assegnati nella sessione successiva alla ricezione della lettera di dimissioni, alla data in cui il seggio è divenuto imprevedibilmente vacante o all'accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale di esercitare la carica.

² Il neoeletto entra in funzione il più tardi due mesi dopo l'elezione.

³ Se devono essere assegnati più seggi vacanti, è determinante l'ordine di anzianità di servizio del consigliere federale uscente.

1.2 Nuovi membri del Consiglio federale

—

1.3 Incompatibilità

Costituzione federale (Cost.; RS 101)

Art. 144 Incompatibilità

¹ Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.

² I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun'altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.

³ La legge può prevedere altre incompatibilità.

Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 60 cpv. 1, 2 Incompatibilità professionali

¹ I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono ricoprire alcuna altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone, né esercitare un'altra professione o un'industria.

² Non possono nemmeno essere direttori, gestori o membri dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di controllo di un'organizzazione che svolge un'attività economica.

Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 61 Incompatibilità personale

¹ Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale:

- a. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto;
- b. i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale;
- c. due persone i cui coniugi, partner registrati o partner sono fratelli.

² Questa regola vale per analogia anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.

1.4 Sede ufficiale, residenza, domicilio

Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 58 Sede ufficiale

La sede del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale è la città di Berna.

Art. 59 Residenza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono scegliere liberamente il proprio luogo di residenza ma devono poter raggiungere in breve tempo la sede ufficiale.

Codice civile (CC; RS 2010)

Art. 23 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2

¹ Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; ...

² Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

1.5 Funzioni per uno Stato estero e titoli da autorità straniere

Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 60 cpv. 3 Incompatibilità professionali

³ È vietato ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.

1.6 Divulgazione di doppie cittadinanze

Ordinanza sull'amministrazione parlamentare (Oparl; RS 171.115)

Art. 16 cpv. 1 lett. c

¹ I servizi del Parlamento allestiscono brevi biografie dei membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale. Vi figurano segnatamente:

c. luogo d'origine e luogo di domicilio, nonché eventuali altre cittadinanze;

1.7 Immunità

Immunità assoluta

Costituzione federale (Cost.; RS 101)

Art. 162 Immunità

¹ I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.

² La legge può prevedere altri tipi d'immunità ed estenderla ad altre persone.

Immunità relativa

Legge sulla responsabilità (LResp; RS 170.32)

Art. 14

¹ Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle commissioni competenti delle Camere federali, contro membri di autorità o magistrati eletti dall'Assemblea federale, per reati direttamente attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente.

² I presidenti delle Camere designano, conformemente all'articolo 84 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl), la Camera la cui commissione tratta per prima la richiesta di soppressione dell'immunità.

³ Gli articoli 17 capoversi 2-4 e 17a capoversi 2, 3, 5 e 6 LParl si applicano per analogia.

⁴ Le commissioni danno all'incolpato l'opportunità di pronunciarsi.

⁵ Le due commissioni, ove deliberino di concedere il permesso, possono riunirsi in seduta congiunta come commissione dell'Assemblea federale plenaria e proporre a quest'ultima la sospensione provvisoria dell'incolpato. La composizione di tale commissione è retta dall'articolo 39 capoverso 4 LParl. Ove il numero dei membri della commissione di una Camera non consenta di rispettare tale composizione, l'Ufficio di tale Camera lo aumenta o lo riduce di conseguenza.

1.8 Responsabilità patrimoniale

Costituzione federale (Cost.; RS 101)

Art. 146 Responsabilità dello Stato

La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell'esercizio delle attività ufficiali.

Legge sulla responsabilità (LResp; RS 170.32)

Art. 1 cpv. 1 lett. b

1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:

...

b. i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione;

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹ Le disposizioni concernenti i funzionari sono applicabili a tutte le persone menzionate nell'articolo 1, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

² I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono essere chiamati a rispondere dei pareri da loro espressi nell'Assemblea federale o nei suoi organi.

Art. 3

¹ La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.

² Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.

³ Il danneggiato non ha azione contro il funzionario.

⁴ Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso.

Art. 7

La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha regresso, anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego, contro il funzionario che con intenzione o per grave negligenza l'ha cagionato.

1.9 Segreto d'ufficio

Codice penale (CP; RS 311.0)

Art. 320 Violazione del segreto d'ufficio

¹ Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'attività ausiliaria.

² La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.

1.10 Accettazione di omaggi

Ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF; RS 172.111)

Art. 8 Accettazione di omaggi

¹ Nell'ambito della loro funzione di magistrati, ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi.

² L'accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accettazione di omaggi ai sensi del capoverso 1.

³ Se, per motivi di cortesia e nell'interesse generale della Confederazione, i membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione non possono rifiutare un omaggio, esso è accettato quale omaggio a favore della Confederazione.

⁴ Il Consiglio federale decide in merito all'utilizzazione degli omaggi di cui al capoverso 3.

1.11 Passaporto diplomatico

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sui documenti d'identità (O-ODI-DFAE; RS 143.116)

Art. 8 Magistrati della Confederazione

Un passaporto diplomatico è rilasciato e consegnato:

- a. ai consiglieri federali in carica o in pensione;
- b. al cancelliere in carica e ai cancellieri in pensione.

Art. 13 Passaporto diplomatico

Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato:

- a. al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli articoli 6, 7 lettera a e 8;
- c. ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c, 7 lettera a e 8 fino al compimento del 18° anno di età;

1.12 Esenzione dal servizio militare e dalla tassa militare

Legge militare (LM; RS 510.10)

Art. 18 cpv. 1 lett. a Esenzione dal servizio per attività indispensabili

¹ Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

- a. i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;

Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO, RS 661)

Art. 4 cpv. 1 lett. c Esenzione dalla tassa

¹ È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento:

- c. quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile;

1.13 Sicurezza personale

Legge nel quadro della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120)

Art. 22 Principi

- ¹ Il fedpol assicura, in collaborazione con le autorità cantonali, la protezione delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle persone e degli edifici di cui la Confederazione deve garantire la sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico.
- ² Il Consiglio federale può affidare i compiti di protezione a servizi statali o privati.
- ³ Il Consiglio federale può affidare compiti di protezione ad altri agenti idonei o, in caso di bisogno speciale o di minaccia accresciuta, metterli a disposizione delle competenti autorità cantonali dopo aver sentito i governi cantonali.
- ⁴ Il personale incaricato della protezione delle persone, delle autorità e degli edifici secondo la presente legge può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustificano. La legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione è applicabile.

Art. 23 Protezione delle autorità federali

- ¹ Il Consiglio federale designa:
 - a. le persone che esercitano una funzione pubblica su mandato della Confederazione e a favore delle quali, in base ai pericoli connessi con tale funzione, sono adottate misure di protezione;
 - b. gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle installazioni è garantita dal personale di fedpol;
 - c. ...
- ^{1bis} In casi motivati il Consiglio federale può prevedere di prolungare le misure di protezione a favore delle persone di cui al capoverso 1 lettera a anche dopo che hanno lasciato la loro funzione.
- ² La Confederazione applica il diritto di polizia secondo l'articolo 62^f della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) in tutti i suoi edifici che ospitano autorità federali. D'intesa con fedpol adotta misure di protezione adeguate.
- ³ I Cantoni garantiscono la protezione della restante proprietà della Confederazione nella misura prevista dall'articolo 62^e capoverso 1 LOGA.
- ^{3bis} Qualora sussistano motivi concreti per presumere che una determinata persona commetterà un reato contro persone o edifici protetti in virtù del capoverso 1, l'autorità competente per la protezione può contattare tale persona, discutere del suo comportamento e informarla delle conseguenze di eventuali reati.
- ⁴ Le autorità federali competenti in materia di costruzioni fissano le misure di protezione edilizia e tecnica d'intesa con fedpol e i Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che sono sistemati negli edifici interessati.
- ⁵ ...

Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF; RS 120.72)

Art. 6 Persone da proteggere in Svizzera

Fedpol provvede alla protezione in Svizzera delle seguenti persone:

- a. i membri dell'Assemblea federale;
- b. i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione;
- c. i giudici ordinari dei tribunali della Confederazione e altre persone elette dall'Assemblea federale;
- d. gli impiegati della Confederazione particolarmente esposti a minacce;
- e. le persone che godono dello statuto diplomatico o consolare e le altre persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico.

Art. 7 Persone da proteggere all'estero

- ¹ Se necessario, fedpol provvede anche all'estero alla protezione delle persone di cui all'articolo 6 lettere a–d.
- ² Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS provvedono autonomamente alla protezione dei propri impiegati distaccati all'estero.

¹ RS 172.010

Art. 8 Periodo di protezione

¹ Fedpol garantisce la protezione delle seguenti persone per la durata indicata qui appresso:

- a. le persone di cui all'articolo 6 lettere a, c–d: dall'assunzione della funzione sino alla sua cessazione, se il suo esercizio comporta una minaccia;
- b. le persone di cui all'articolo 6 lettera b: dall'elezione sino a un anno dopo la fine del mandato;
- c. le persone di cui all'articolo 6 lettera e: conformemente agli impegni derivanti dal diritto internazionale pubblico, agli usi internazionali e alla LSO.

² Fedpol può, in via eccezionale, attuare misure di protezione già prima dell'inizio del periodo di protezione.

Art. 9 Proroga del periodo di protezione

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può prorogare le misure di protezione oppure ordinarne di nuove per le persone di cui all'articolo 6 lettere a–d se, a causa della funzione esercitata in passato, la minaccia persiste o si presenta una nuova minaccia anche al termine del periodo di protezione.

² Se si prevede che saranno necessarie misure architettoniche o tecniche presso i domicili privati, la proroga o la disposizione di nuove misure avviene d'intesa con l'unità organizzativa competente di cui all'articolo 53 capoverso 1 e l'UFCL.

Art. 10 Valutazione della minaccia

¹ Fedpol valuta la minaccia a cui sono esposte le persone che è incaricato di proteggere.

² Stabilisce per i diversi rischi i livelli di minaccia e definisce le misure di protezione adeguate.

Art. 11 Disposizione di misure di protezione

¹ Fedpol ordina misure di protezione di persone d'intesa con la persona da proteggere.

² Le misure possono essere ordinate per l'intero periodo di protezione o per una durata determinata.

³ Se una persona rinuncia all'attuazione delle misure o di una parte di esse, fedpol esige una conferma scritta dell'interessato. In assenza di una conferma scritta, fedpol chiede una dichiarazione di rinuncia orale che provvede a documentare.

⁴ La Confederazione e i Cantoni non rispondono dei danni cagionati all'interessato da una sua rinuncia all'attuazione delle misure o di una parte di esse o da una sua scarsa collaborazione.

Art. 12 Protezione di persone in Svizzera

¹ Fedpol incarica della protezione di persone in Svizzera le competenti autorità cantonali di polizia oppure servizi di sicurezza privati.

² Per la protezione delle persone di cui all'articolo 6 lettere c–d, fedpol può impiegare personale specializzato dell'Amministrazione federale. Informa le competenti autorità cantonali di polizia in merito a tale impiego.

³ Fedpol coordina le misure se l'incarico deve essere affidato a più servizi.

Art. 13 Protezione di persone all'estero

¹ Per la protezione di persone all'estero, fedpol impiega personale specializzato dell'Amministrazione federale oppure personale delle autorità cantonali di polizia.

² Il personale messo a disposizione dalle autorità cantonali di polizia rimane sottoposto al diritto disciplinare del proprio Cantone durante l'impiego per conto della Confederazione; sul piano operativo è sottoposto all'autorità di fedpol.

Art. 14 Presa di contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia

¹ A scopo di prevenzione e di allentamento della tensione nonché per raccogliere informazioni nell'ambito della protezione di persone, fedpol e le autorità cantonali di polizia da esso incaricate possono prendere contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3^{bis} LMSI.

² È possibile recarsi al domicilio della persona che rappresenta una potenziale minaccia, convocarla oppure contattarla per scritto o telefonicamente.

³ Se è fedpol stesso a contattare la persona che rappresenta una potenziale minaccia, impiega personale specializzato dell'Amministrazione federale. Concorda previamente l'impiego con la competente autorità cantonale di polizia.

Art. 15 Consegna di mezzi ausiliari

Fedpol può mettere a disposizione delle persone da proteggere mezzi ausiliari volti a incrementare la sicurezza personale.

1.14 Questioni finanziarie: onorario, indennità e previdenza professionale

–

1.15/1.16 Retribuzione / indennità per spese particolari / regolamento concernente le spese

Legge federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121)

Art. 1 Onorario e assegno presidenziale

¹ L'Assemblea federale stabilisce mediante ordinanza l'importo della retribuzione dei membri del Consiglio federale, dei giudici ordinari del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione (magistrati), nonché le diarie dei giudici federali non di carriera. La retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione è fissata in percentuale della retribuzione dei membri del Consiglio federale.

² All'onorario di cui al capoverso 1 si aggiungono le indennità di rincaro secondo l'ordinamento dei funzionari.

³ Il presidente della Confederazione come anche i presidenti del Tribunale federale ricevono un assegno presidenziale non assicurato, stabilito nel bilancio di previsione.

Art. 2 Spese di rappresentanza

Un credito annuo destinato a coprire le spese di rappresentanza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione è iscritto nel bilancio di previsione.

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1)

Art. 1 Consiglio federale

¹ L'onorario annuo dei membri del Consiglio federale ammonta a 404 791 franchi (Stato 28.12.2001).

² Esso è adeguato al rincaro come i salari del personale federale.

Art 1a Altri magistrati

L'onorario annuo degli altri magistrati ammonta:

- a. all'81,6 per cento dell'onorario di un membro del Consiglio federale, per il cancelliere della Confederazione;
- b. all'80 per cento dell'onorario di un membro del Consiglio federale, per i giudici federali.

Art. 2

Il diritto alla retribuzione è acquisito sino alla fine del mese nel quale muore il magistrato.

1.17 Previdenza professionale: principio

–

1.18/1.19 Pensione e rendite per superstiti

Legge federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121)

Art. 3 Previdenza professionale

¹ L'Assemblea federale disciplina la previdenza professionale dei magistrati mediante decreto federale di obbligatorieta generale non sottoposto a referendum.

² Le prestazioni della previdenza professionale si compongono della pensione e delle rendite per superstiti.

³ I magistrati in carica non sono assoggettati all'assicurazione obbligatoria secondo la legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita.

⁴ Per i magistrati che, prima della loro entrata in funzione, erano assicurati presso la Cassa federale d'assicurazione, presso la Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere o presso un altro istituto di previdenza della Confederazione puo essere previsto un regime che deroghi agli statuti e ai regolamenti di dette istituzioni.

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1)

Sezione 2: Pensione

Art. 3 Pensione completa

¹ Gli ex magistrati ricevono una pensione equivalente alla meta della retribuzione di un magistrato in carica.

² Il diritto alla pensione completa nasce:

- a. per i membri del Consiglio federale, quando cessano le loro funzioni dopo almeno quattro anni di servizio o per ragioni di salute;
- b. per il cancelliere della Confederazione, quando cessa la propria funzione dopo almeno otto anni di servizio o prima per ragioni di salute;
- c. per i membri del Tribunale federale, quando cessano le loro funzioni dopo almeno quindici anni di servizio o per ragioni di salute.

³ Il pagamento della pensione completa in caso di dimissione anticipata per ragioni di salute dev'essere approvato dalla Delegazione delle finanze dei Consigli legislativi.

Art. 4 Pensione in caso di dimissione anticipata

¹ Vi e dimissione anticipata quando un magistrato cessa le proprie funzioni senza avere diritto alla pensione completa.

² In caso di dimissione anticipata di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione, il Consiglio federale puo concedergli, temporaneamente o a vita, una pensione sino a concorrenza della meta della retribuzione di un magistrato in carica. La decisione dev'essere approvata dalla Delegazione delle finanze dei Consigli legislativi.

³ In caso di dimissione anticipata di un membro del Tribunale federale, la pensione e ridotta dell'1 per cento della retribuzione di un magistrato in carica, per ogni anno intero in meno dei quindici anni di servizio prescritti.

Art. 5 Riduzione della pensione a causa di reddito da attivita lucrativa o sostitutivo

Finche un ex magistrato ottiene un reddito da attivita lucrativa o sostitutivo che, aggiunto all'importo della pensione, supera la retribuzione annua di un magistrato in carica, la pensione e ridotta dell'eccedenza.

Art. 6 Estinzione del diritto alla pensione

Il diritto alla pensione e acquisito sino alla fine del mese nel quale muore l'ex magistrato.

Sezione 3: Rendite per superstiti

Art. 7 Condizioni

Il diritto alle rendite per superstiti è acquisito se al momento del decesso il magistrato in carica o l'ex magistrato aveva diritto a una pensione secondo l'articolo 3 o 4.

Art. 8 Coniugi

¹ Il coniuge superstite ha diritto alla pensione vedovile se il matrimonio è durato almeno due anni. In caso di durata inferiore, il coniuge superstite ha diritto a un'indennità unica pari a tre pensioni vedovili annue.

² Il coniuge divorziato è parificato al coniuge superstite sempreché il matrimonio sia durato almeno dieci anni e, nella sentenza di divorzio, gli sia stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.

Art. 9 Orfani

¹ Gli orfani di magistrati hanno diritto alla rendita per orfani.

² Sono considerati orfani anche gli affiliati e i figliastri al cui mantenimento ha provveduto essenzialmente il magistrato defunto.

Art. 10 Ammontare delle rendite

¹ La pensione vedovile è del 30 per cento, la rendita d'orfano di padre o di madre del 7,5 per cento e quella d'orfano di entrambi i genitori del 12,5 per cento della retribuzione di un magistrato in carica.

² La riduzione della pensione ai sensi dell'articolo 4 è operata parimenti sulle rendite per superstiti. Le riduzioni di cui all'articolo 5 non sono prese in considerazione.

³ Fintantoché il beneficiario di una pensione vedovile ottiene un reddito da attività lucrativa o sostitutivo che, sommato all'importo di questa pensione, supera la metà della retribuzione annua di un magistrato in carica, la sua pensione è ridotta dell'eccedenza.

⁴ La pensione vedovile del coniuge divorziato (art. 8 cpv. 2) è ridotta dell'importo che, sommato alle prestazioni stabilite dalla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, supera quello fissato nella sentenza di divorzio.

Art. 11 Nascita e fine del diritto

¹ Il diritto alle rendite per superstiti nasce il primo giorno del mese successivo a quello del decesso. Fatti salvi i capoversi 2 e 3, il diritto si estingue con la morte dei superstiti.

² Il coniuge superstite che passa a nuove nozze conserva il diritto alla pensione vedovile. Questo diritto rimane tuttavia sospeso finché dura il nuovo matrimonio.

³ Il diritto alla rendita per orfani dura fino a quando l'orfano ha compiuto il 18° anno di età. Se questi è ancora in fase di formazione professionale o agli studi o è invalido per due terzi, il diritto si protrae fino al compimento del 25° anno di età.

1.20 Cerimonie ufficiali

—

1.21 Imposte

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11)

Art. 3

- ¹ Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
- ² Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
- ³ La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
- almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
 - almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
- ⁴ Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato all'estero, soggiorna in Svizzera unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.
- ⁵ Le persone fisiche domiciliate all'estero ed ivi esonerate totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito in ragione della loro attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico sottostanno, in virtù dell'appartenenza personale, all'imposta nel proprio Comune d'origine. Il contribuente attinente di più Comuni è assoggettato all'imposta nel Comune di cui ha acquisito l'ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all'imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro. L'obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell'articolo 9.

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)

Art. 3 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale

- ¹ Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio fiscale nel Cantone oppure quando, senza interruzioni apprezzabili, soggiornano nel Cantone almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
- ² Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
- ³ Il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano, senza riguardo al regime dei beni. Il reddito e la sostanza dei figli sotto autorità parentale sono cumulati a quelli del detentore di tale autorità. Il reddito dell'attività lucrativa dei figli nonché gli utili immobiliari sono imposti separatamente.
- ⁴ Il capoverso 3 si applica per analogia ai partner registrati. I partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.

1.22 Assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20)

Art. 66 cpv. 1 lett. p Settore di competenza

- ¹ Sono assicurati d'obbligo all'INSAI i lavoratori delle aziende ed amministratori seguenti:
- amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione;

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202)

Art. 86 Amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione

Sono compresi nel campo d'applicazione dell'articolo 66 capoverso 1 lettera p LAINF anche i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i tribunali della Confederazione e gli istituti affiliati alla Cassa federale d'assicurazione.

1.23 Assistenza medica e assistenza per la sicurezza all'estero

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 6 cpv. 3

³ Prende tutti i provvedimenti necessari per garantire in qualsiasi momento l'attività del Governo.

1.24 Dimissioni di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione: gestione dei documenti ufficiali e personali

Legge federale sull'archiviazione (LAR; RS 152.1)

Art. 1 cpv. 1 lett. b

¹ La presente legge disciplina l'archiviazione di documenti:

- b. del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale conformemente all'articolo 2 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, nonché delle formazioni dell'esercito;

Art. 6 Obbligo di offerta dei documenti

I servizi o le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 devono offrire all'Archivio federale di riprendere tutti i documenti dei quali non hanno più bisogno in modo permanente, sempre che non siano essi stessi competenti per la loro archiviazione.

Art. 9 cpv. 1 Principio della libera consultazione e termine di protezione

¹ Gli archivi della Confederazione sono accessibili al pubblico, a titolo gratuito, dopo la scadenza di un termine di protezione di 30 anni, fatti salvi gli articoli 11 e 12.

Ordinanza relativa alla legge federale sull'archiviazione (OLAR; RS 152.11)

Art. 4 Insorgenza dell'obbligo di offerta dei documenti

¹ Si considera che i documenti non servono più in modo permanente e che devono pertanto essere offerti all'Archivio federale quando il servizio tenuto ad offrirli non li utilizza più in modo frequente e regolare, tuttavia al più tardi cinque anni dopo l'ultima aggiunta di documenti.

² Il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato dall'Archivio federale qualora il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti possa dimostrare di avere ancora bisogno di essi.

³ Categorie particolari di documenti vengono offerte rispettivamente versate subito dopo la stesura o la firma, gli accordi internazionali attraverso la Direzione del diritto internazionale pubblico. I dettagli sono disciplinati nelle corrispondenti istruzioni dell'Archivio federale

Istruzioni del 28 settembre 1999 sull'obbligo generale di offerta e di versamento dei documenti all'Archivio federale

Art. 4 cpv. 2

² Gli atti ad uso personale di persone che cessano la loro funzione devono essere offerti senza indugio all'Archivio federale oppure classificati nell'archivio comune. Sono considerati atti ad uso personale tutti i documenti che una persona tiene per il suo uso personale nel proprio ambito di responsabilità.

1.25 Trasferimento delle conoscenze in caso di cambio al vertice dei dipartimenti e della Cancelleria federale

–

2. Collegio

2.1 Statuto del membro del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione

–

2.2 Principio collegiale, responsabilità politica e obbligo d'informare

Costituzione federale (Cost.; RS 101)

Art. 174 Consiglio federale

Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale

¹ Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

² Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

³ Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 4 Responsabilità politica

Il Consiglio federale assume le funzioni governative quale Collegio.

Art. 12 Principio di collegialità

¹ Il Consiglio federale prende le sue decisioni collegialmente.

² Il Consiglio federale prende le sue decisioni collegialmente.

Art. 12a Obbligo d'informare

¹ I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione informano regolarmente il Consiglio federale sui loro affari e in particolare sui rischi e gli eventuali problemi connessi.

² Il Consiglio federale può esigere che i suoi membri e il cancelliere della Confederazione gli forniscano determinate informazioni.

2.3 Ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale

Ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF; RS 172.11)

Art. 1 Ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale

¹ L'ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale è determinato dal momento della loro prima elezione.

² Esso vale in particolare per la direzione del Collegio in caso di assenza del presidente della Confederazione e del vicepresidente e per il turno di parola in Consiglio federale.

2.4 Deliberazioni del Consiglio federale e decisioni del Consiglio federale

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 13 Deliberazioni

¹ Il Consiglio federale prende le sue decisioni sugli affari preponderanti o di rilevanza politica dopo avere deliberato in comune e simultaneamente.

² Può sbrigare gli altri affari secondo una procedura semplificata.

³ Il contenuto essenziale delle deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale sono sempre documentati per scritto. Il verbale delle sedute del Consiglio federale ne garantisce la tracciabilità; serve al Consiglio federale quale strumento di direzione.

Art. 14 Direttive

All'occorrenza, il Consiglio federale delinea gli obiettivi sostanziali e gli orientamenti di fondo indispensabili alla preparazione degli affari preponderanti o di rilevanza politica.

Art. 15 Procedura di corapporto

¹ Gli affari deferiti per decisione al Consiglio federale sono sottoposti per corapporto ai membri del Consiglio federale.

² La Cancelleria federale regola la procedura di corapporto

Art. 16 Convocazione delle sedute

¹ Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

² Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.

³ Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

⁴ In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.

Art. 17 Riunioni e sedute speciali

Il Consiglio federale organizza riunioni e sedute speciali su questioni di ampia importanza.

Art. 18 Presidenza e partecipanti

¹ Il presidente della Confederazione dirige le deliberazioni del Consiglio federale.

² Il cancelliere della Confederazione partecipa alle deliberazioni del Consiglio federale con voto consultivo. Ha diritto di proposta per quanto concerne l'adempimento dei compiti della Cancelleria federale.

³ I vicecancellieri assistono alle deliberazioni salvo diversa disposizione del Consiglio federale.

⁴ Qualora sembri opportuno per miglior cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio federale invita alle deliberazioni quadri dirigenti come pure specialisti interni ed esterni all'Amministrazione federale.

Art. 19 Quorum

¹ Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. È permessa l'astensione dal voto; una decisione per essere valida deve ottenere i voti di almeno tre membri.

³ Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti il suo voto conta doppio, sempreché non si tratti di nomine.

Art. 20 Obbligo di ricasazione

¹ I membri del Consiglio federale e le persone citate nell'articolo 18 si ricasano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.

² Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricasazione della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Art. 21 Porte chiuse

Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto ai sensi dell'articolo 15 non sono pubbliche. L'informazione è retta dall'articolo 10.

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 1 Dibattiti

(Art. 13, 16 cpv. 1 e 4, 17 LOGA)

¹ Le sedute del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana

² Gli affari preponderanti o di rilevanza politica sono discussi e decisi singolarmente. Le questioni di ampia importanza possono essere trattate in sedute speciali.

³ Se sono incontestati, gli altri affari possono essere evasi globalmente, senza dibattito singolo, o sbrigati in procedura scritta. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoverso 4 LOGA.

⁴ Se le circostanze lo esigono e non vi è tempo per una seduta, il Consiglio federale può anche dibattere singoli affari secondo il capoverso 2 per scritto o con altri mezzi. Queste decisioni sono parificate a quelle delle sedute. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoversi 1 a 3 LOGA.

⁵ Le decisioni vengono messe per scritto separatamente per ogni affare.

Art. 2 Pianificazione degli affari

(Art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33 LOGA)

¹ La pianificazione degli affari garantisce che il Consiglio federale possa trattare gli affari secondo la loro importanza e urgenza.

² Insieme con la Cancelleria federale e i dipartimenti, il presidente della Confederazione stabilisce gli affari più importanti e le priorità per un trimestre o semestre.

Art. 3 Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni

(Art. 14, 15, 17 LOGA)

¹ Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la conclusione della procedura di corapporto (art. 5).

² Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari della Cancelleria federale, al cancelliere.

³ Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o del dipartimento che ha il più stretto legame con l'affare di cui trattasi.

⁴ Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essenziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria federale disposizioni per la trattazione dell'affare.

⁵ I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti importanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza.

Art. 4 Consultazione degli uffici

¹ Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari.

^{1bis} Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all'esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.

² Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale.

³ Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.

Art. 5 Procedura di corapporto

(Art. 15 e 33 LOGA)

¹ La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare.

^{1bis} La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.

² Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.

Ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF; RS 172.111)

Art. 3 Partecipazione alle deliberazioni del Consiglio federale

(Art. 18 LOGA)

¹ Se impossibilitati a partecipare alle deliberazioni del Collegio, i membri del Consiglio federale ne informano tempestivamente il cancelliere della Confederazione.

² Se non può partecipare alle deliberazioni, il cancelliere della Confederazione è rappresentato da un vicecancelliere.

Art. 4 Obbligo di rikusazione

(Art. 20 LOGA)

¹ Il presidente della Confederazione constata la rikusazione del membro interessato, del cancelliere della Confederazione o di un vicecancelliere. Se il presidente della Confederazione stesso è interessato da un motivo di rikusazione, spetta al vicepresidente constatare la rikusazione.

² Se la rikusazione è controversa, il Consiglio federale decide in assenza della persona interessata.

³ Le persone che hanno l'obbligo di rikusarsi non possono partecipare né alla preparazione della decisione né alla procedura di corapporto. Di norma la competenza per l'affare è affidata al supplente.

⁴ Le persone che hanno l'obbligo di rikusarsi non possono essere presenti alle deliberazioni e non possono partecipare alla procedura decisionale.

Art. 5 Messa a verbale delle sedute

(Art. 13 cpv. 3 e 32 lett. c LOGA)

¹ Il verbale di una seduta del Consiglio federale si compone:

- a. del verbale allargato delle decisioni;
- b. degli allegati.

² Nel verbale allargato delle decisioni è sempre documentato per scritto il contenuto essenziale delle deliberazioni. Esso contiene in particolare informazioni sui seguenti oggetti in deliberazione:

- a. affari discussi o evasi singolarmente;
- b. affari confidenziali;
- c. affari trattati globalmente e approvati;
- d. dibattiti;
- e. rapporti delle delegazioni;
- f. rapporti sulla politica estera;
- g. rapporti dei dipartimenti;
- h. inchieste.

³ Il verbale allargato delle decisioni è sottoposto per approvazione al Consiglio federale nel corso della seduta successiva.

⁴ Gli allegati comprendono:

- a. i dispositivi delle decisioni del Consiglio federale adottate nella seduta considerata;
- b. i verbali delle decisioni relative a tutte le liste degli affari del Consiglio federale;
- c. l'elenco delle decisioni prese con procedura semplificata dall'ultima seduta ordinaria;
- d. l'elenco delle decisioni presidenziali dall'ultima seduta ordinaria;
- e. l'elenco delle note informative;
- f. a versione approvata del verbale allargato delle decisioni della seduta precedente.

⁵ Il Consiglio federale può ordinare misure supplementari per la messa a verbale delle deliberazioni.

2.5 Obbligo di rikusazione

Cfr. Sopra n. 2.3

2.6 Supplenza

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 22 Supplenza

¹ Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.

² Ciascun membro del Consiglio federale provvede affinché in caso di eventi imprevisti il suo supplente sia informato in modo rapido ed esaustivo degli affari importanti e delle decisioni da prendere.

³ Ciascun membro del Consiglio federale e il rispettivo supplente provvedono a una corretta trasmissione degli affari.

2.7 Delegazioni del Consiglio federale

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 23 Delegazioni del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.

² Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali.

³ Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale sulle loro deliberazioni.

⁴ La Cancelleria federale dirige la segreteria che, in particolare, mette a verbale le deliberazioni delle delegazioni e gestisce la documentazione.

2.8 Attività d'informazione del Consiglio federale

Costituzione federale (Cost.; RS 101)

Art. 180 cpv. 2

² Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 10 Informazione

¹ Il Consiglio federale assicura l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico.

² Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.

³ Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d'interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 10a Portavoce del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale.

² Il portavoce del Consiglio federale:

- a. informa l'opinione pubblica su incarico del Consiglio federale;
- b. fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all'informazione e alla comunicazione;
- c. coordina le attività d'informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

Art. 11 Relazioni pubbliche

Il Consiglio federale cura le relazioni con l'opinione pubblica e s'informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.

Art. 34 Informazione

¹ In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l'opinione pubblica.

² Il cancelliere della Confederazione garantisce l'informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.

Art. 40 Informazione

Il capo di dipartimento adotta, d'intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull'attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell'informazione.

Art. 54 Conferenza dei responsabili dell'informazione

¹ La Conferenza dei responsabili dell'informazione riunisce il portavoce del Consiglio federale e i responsabili dell'informazione di ciascun dipartimento. Un rappresentante dei servizi del Parlamento può partecipare con voto consultivo.

² La Conferenza tratta i problemi correnti dei Dipartimenti e del Consiglio federale in materia d'informazione; coordina e pianifica l'informazione.

³ È presieduta dal portavoce del Consiglio federale.

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1)

Art. 23

¹ La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.

² I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate.

³ La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.

⁴ In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

2.9 Attività d'informazione prima delle votazioni popolari

Costituzione federale (Cost.; RS 101)

Art. 34 cpv. 2

² La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.

Legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1)

Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto

¹ Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.

² In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.

³ Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.

⁴ Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale.

2.10 Attività nel partito

—

2.11 Rappresentanza del Consiglio federale nel Parlamento (art. 159 - 161 LParl)

Costituzione federale (Cost.; RS 101)

Art. 160 Diritto di iniziativa e di proposta

¹ Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale.

² I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.

Legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10)

Art. 159 Partecipazione del Consiglio federale ai dibattiti delle Camere

¹ Ai dibattiti delle Camere partecipa di norma il capo del dipartimento competente per l'oggetto in deliberazione.

² I consiglieri federali possono farsi accompagnare da persone al servizio della Confederazione o da specialisti. A richiesta del consigliere federale, può essere concessa loro la parola su questioni che implicano speciali conoscenze tecniche.

Art. 160 Partecipazione del Consiglio federale alle sedute delle commissioni

¹ Un consigliere federale partecipa di norma alle sedute di commissione in cui vengono trattati oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale o in merito ai quali il Consiglio federale ha dato il proprio parere.

² D'intesa con il presidente della commissione, i consiglieri federali possono farsi rappresentare da persone al servizio della Confederazione.

³ I consiglieri federali e i loro rappresentanti possono farsi accompagnare da specialisti.

Art. 161 Partecipazione del cancelliere della Confederazione

Il cancelliere della Confederazione difende gli affari della Cancelleria federale nelle Camere e nelle commissioni.

2.12 Contatti e delegazioni in Svizzera

Costituzione federale (Cost.; RS 101)

Art. 186 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

¹ Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi.

² Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l'esecuzione del diritto federale lo richieda.

³ Può sollevare reclamo contro i trattati intercantionali o contro quelli conclusi dai Cantoni con l'estero.

⁴ Provvede all'osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantionali e prende le misure necessarie.

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 28 Rappresentanza

Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nel Paese e all'estero.

2.13 Contatti con l'estero

Costituzione federale (Cost.; RS 101)

Art. 184 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.

Ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF; RS 172.111)

Art. 6 Relazioni con l'estero

¹ Il Consiglio federale stabilisce regolarmente le priorità dei contatti con l'estero che rivestono un grande interesse nazionale.

² I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione comunicano tempestivamente al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le visite ufficiali all'estero pianificate e i ricevimenti ufficiali di ospiti stranieri previsti.

³ Il Consiglio federale prende atto periodicamente di un elenco dei contatti intrattenuti con l'estero dal Consiglio federale, dai suoi membri e dal cancelliere della Confederazione.

3. Presidenza della Confederazione

3.1 e 3.3 - 3-5 Preparazione delle sedute e sedute / decisioni presidenziali / attribuzione di mandati alla presidenza della Confederazione / competenza per affari importanti in situazioni straordinarie

Costituzione federale (Cost.; RS 101)

Art. 176 Presidenza

¹ Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

² Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

³ La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 25 Funzioni nel Collegio governativo

¹ Il presidente della Confederazione dirige il Consiglio federale.

² Il presidente della Confederazione:

- a. provvede affinché le incombenze del Consiglio federale siano assunte e adempiute tempestivamente, con efficacia e in modo coordinato;
- a^{bis}. coordina gli affari preponderanti che concernono diversi dipartimenti o che hanno una portata maggiore per il Paese;
- b. prepara le deliberazioni del Consiglio federale, fissa gli affari da deliberare e fa da conciliatore in caso di divergenze;
- b^{bis}. può incaricare un membro del Consiglio federale di sottoporre entro un termine stabilito un determinato affare al Consiglio federale;
- c. controlla che la vigilanza del Consiglio federale sull'Amministrazione federale sia organizzata ed espletata in modo appropriato;
- d. può in ogni momento ordinare chiarimenti su determinati affari e propone al Consiglio federale le misure opportune.

Art. 26 Decisioni presidenziali

¹ In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina provvedimenti cautelari.

² Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale.

³ Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all'approvazione del Consiglio federale.

⁴ Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale.

Art. 27 Supplenza

¹ Il vicepresidente supplisce il presidente della Confederazione e ne assume tutte le incombenze qualora questi sia impedito di espletare le sue funzioni.

² Il Consiglio federale può delegare al vicepresidente determinate competenze presidenziali.

Art. 28 Rappresentanza

Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nel Paese e all'estero.

Art. 29 Rapporti con i Cantoni

Il presidente della Confederazione cura i rapporti della Confederazione con i Cantoni in questioni comuni di natura generale.

Ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF; RS 172.111)

Art. 9 Compiti direttivi

(Art. 25 LOGA)

Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nell'ambito delle deliberazioni parlamentari riguardanti:

- a. il programma di legislatura;
- b. gli obiettivi annuali del Consiglio federale;
- c. la presentazione del rapporto di gestione annuo sui temi che concernono il Consiglio federale quale Collegio.

Art. 10 Attribuzione di mandati

¹ Il Consiglio federale può demandare al presidente della Confederazione la trattazione totale o parziale di affari importanti che rientrano nel settore di competenza di un altro membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione.

² In un caso del genere, il Consiglio federale stabilisce in particolare:

- a. la durata del mandato, che non può eccedere il periodo di carica del presidente della Confederazione;
- b. la ripartizione delle responsabilità fra il dipartimento competente e il dipartimento del presidente della Confederazione;
- c. l'assegnazione di esperti;
- d. la reciproca informazione dei dipartimenti interessati e l'informazione del Consiglio federale.

Art. 11 Competenza per affari importanti in situazioni straordinarie

Se in una situazione straordinaria la competenza per un affare importante è affidata al presidente della Confederazione nella sua funzione di capo di dipartimento, il Consiglio federale può decidere se:

- a. il vicepresidente del Consiglio federale deve dirigere le deliberazioni del Consiglio federale riguardanti l'affare;
o
- b. il presidente della Confederazione deve affidare l'affare alla competenza di un altro membro del Consiglio federale.

3.2 Sedute speciali

Cfr. n. 2.3

3.6 - 3.9 Programma di legislatura / obiettivi annuali / rapporto di gestione / controllo di gestione

Legge sul Parlamento (RS 171.10; LParl)

Art. 144 Obiettivi annuali del Consiglio federale e rapporto di gestione

¹ Prima che inizi l'ultima sessione ordinaria dell'anno, il Consiglio federale comunica i suoi obiettivi per l'anno successivo. Tali obiettivi devono essere conformi al programma di legislatura.

² Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale i rapporti concernenti la sua gestione nell'anno precedente due mesi prima della sessione in cui devono essere trattati.

³ Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell'attività governativa nell'anno considerato. Informa altresì sul conseguimento degli obiettivi determinanti nell'anno in questione, sull'attuazione del programma di legislatura e del programma legislativo, nonché sullo stato degli indicatori rilevanti ai fini della valutazione generale della situazione e ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi. Eventuali deroghe, nonché progetti non pianificati devono essere motivati.

Art. 145 Trattazione del rapporto di gestione

¹ Il presidente della Confederazione difende dinanzi alle Camere il rapporto di gestione del Consiglio federale, sempre che i regolamenti delle Camere non prevedano altrimenti.

² L'Assemblea federale approva questo rapporto mediante decreto federale semplice.

Art. 146 Programma di legislatura

¹ All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio sul programma di legislatura, con relativo disegno di decreto federale semplice.

² Il decreto federale semplice definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura e indica per ciascuno di essi i previsti atti legislativi dell'Assemblea federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.

³ Nel messaggio sul programma di legislatura sono specificati gli indicatori che consentono di verificare il conseguimento degli obiettivi. Il messaggio contiene altresì un'analisi della situazione in base a tali indicatori. Fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all'Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo).

⁴ Nel messaggio è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo. Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.

Art. 147 Trattazione del programma di legislatura

¹ Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive.

² I regolamenti delle Camere possono prevedere che:

- a. nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, della commissione incaricata dell'esame preliminare; e
- b. le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettato sul decreto federale.

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 25 cpv. 2 lett. a Funzioni nel Collegio governativo

² Il presidente della Confederazione:

- a. provvede affinché le incombenze del Consiglio federale siano assunte e adempiute tempestivamente, con efficacia e in modo coordinato;

Art. 32 lett. b, c^{bis} e c^{ter}

Il cancelliere della Confederazione:

- b. elabora per il presidente della Confederazione il programma di lavoro e la pianificazione degli affari del Consiglio federale e vigila sull'esecuzione dei medesimi;

c^{bis} vigila per conto del Consiglio federale sullo stato dei suoi affari e dei mandati dell'Assemblea federale, nonché sulla loro conformità materiale al programma di legislatura, agli obiettivi annuali del Consiglio federale e ad altre pianificazioni della Confederazione e, in caso di nuovi sviluppi, può presentare proposte al Consiglio federale;

3.10 Compiti di rappresentanza in Svizzera

Cfr. n. 2.11

3.11. Relazioni con l'estero

Cfr. n. 2.11 e 2.12

3.12 Servizio presidenziale

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

Art. 29a Servizio presidenziale

¹ Il presidente della Confederazione dispone di un servizio presidenziale per l'adempimento dei suoi compiti specifici, in particolare in materia di relazioni internazionali, comunicazione, protocollo e aspetti organizzativi.

² Il servizio presidenziale è aggregato alla Cancelleria federale.